SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 80/L

LEGGE 16 marzo 2001, n. **108.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.

LEGGE 16 marzo 2001, n. **109.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo scambio di lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999.

01G0141-0142

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 2000, n. **453.**

Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'articolo 157, comma 4, con il quale si dispone che con regolamento, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo un'adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 4 maggio 2000;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Natura giuridica

1. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, di seguito denominato «Istituto», ente pubblico economico, ha sede legale in Roma. Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituiti succursali ed uffici di rappresentanza.

2. L'Istituto è soggetto alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Art. 2.

Finalità dell'Istituto per il credito sportivo

1. L'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3, e con l'emissione di obbligazioni ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:

a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato «CONI»;

b) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

c) dalle riserve.

Art. 4.

O r g a n i

1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale.

2. Per la nomina dei componenti degli organi dell'Istituto sono richiesti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli intermediari finanziari dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. I compensi e le indennità del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono determinati con i relativi provvedimenti di nomina.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle

relative sedute. Lo statuto provvede per la sostituzione del presidente nei casi di assenza od impedimento di quest'ultimo.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'Istituto;

b) da due membri designati dai Ministro per i beni e le attività culturali;

c) da due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) da tre membri designati dal CONI;

e) da tre membri designati dalla Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali;

f) da tre membri designati d'intesa dagli altri partecipanti al fondo di dotazione.

2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta. I componenti nominati in sostituzione di consiglieri comunque cessati dalla carica durano in carica per il residuo periodo e cessano unitamente agli altri.

3. Al consiglio di amministrazione spetta l'amministrazione dell'Istituto, salve le funzioni eventualmente delegate dallo statuto al comitato esecutivo. Sono comunque esercitati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

a) adozione dello statuto;

b) approvazione del bilancio;

c) ripartizione degli utili;

d) emissione di obbligazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) compravendita di immobili e partecipazioni in società;

f) nomina del direttore generale e determinazione del relativo trattamento economico;

g) approvazione del regolamento organico del personale;

4. Lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione dell'Istituto allo scopo di potenziare la propria funzionalità, costituisca un comitato esecutivo, composto di cinque membri, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentatività.

5. Per la costituzione del primo consiglio di amministrazione, ove avvenga antecedentemente alla data prevista dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri di cui al punto *c)* del comma 1 è designato dal Ministro delle finanze.

Art. 7.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto:

a) dal presidente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) da un membro designato dal CONI;

d) da un membro designato dalla Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali;

e) da un membro designato dagli altri partecipanti al fondo di dotazione;

f) da due membri supplenti designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il collegio sindacale resta in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati e a loro si applicano le disposizioni riguardanti i sindaci delle società finanziarie di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. Per la costituzione del primo collegio sindacale, ove avvenga antecedentemente alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri supplenti di cui al punto *f)* del comma 1 è designato dal Ministro delle finanze.

Art. 8.

Direttore generale

1. Il direttore generale sovrintende al personale e agli uffici dell'Istituto. Per la nomina a direttore generale sono richiesti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 9.

Bilancio e utili

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata corrispondente all'anno solare.

2. Il bilancio è redatto dal direttore generale ed è deliberato, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal consiglio di amministrazione. Esso, unitamente alle relazioni del direttore generale e del collegio sindacale, è depositato presso la sede dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del consiglio di amministrazione per la sua deliberazione.

3. Il bilancio dell'Istituto è redatto in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati, per una quota non inferiore all'ottanta per cento, alla

riserva non distribuibile ai partecipanti al fondo di dotazione; la restante quota è destinata dal consiglio di amministrazione alle finalità istituzionali.

Art. 10.

Fondo per la concessione di contributi in conto interessi

1. L'Istituto può provvedere alla concessione di contributi sugli interessi per i finanziamenti con il fondo istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni. La titolarità di detto fondo, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è attribuita allo Stato.

2. Il fondo è alimentato:

a) dai versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota dell'uno per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

b) dai versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota del due per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall' articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

c) dagli importi dei premi dei concorsi pronostici colpiti da decadenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

d) dai proventi netti derivanti dagli investimenti del fondo.

3. Alla gestione del fondo di cui al comma 1 provvede l'Istituto con separata contabilità e senza applicazione di commissioni od oneri diversi dal recupero dei costi di una efficiente gestione.

Art. 11.

Statuto

1. Lo statuto, recante disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto è adottato a norma dell'articolo 6 ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. In sede di prima applicazione l'Istituto provvede all'adozione del nuovo statuto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'articolo 2, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Le partecipazioni al fondo di dotazione possono essere trasferite:

a) ad altri partecipanti al fondo;

b) a soggetti terzi, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione ed approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per gli onorari notarili sugli atti e contratti relativi ai mutui concessi dall'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte di conti il 28 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 240

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione così recita:

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo della Stato e rappresenta l'Unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— L'art. 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così dispone:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis).

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante «Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 1958.

— L'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», così dispone:

«Art. 157 *(Competenze in materia di sport)*. — 1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di Governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.

2. Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di Governo competente con le modalità di cui al comma 1. È soppressa la commissione tecnica di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.

3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. Con regolamento di cui all'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.».

— L'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», così dispone:

«3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emantati».

— L'art. 2, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», così dispone:

«2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:

a) - f) (Omissis);

g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 settembre 1993, n. 230.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 30 agosto 1997.

— L'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così recita:

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.».

Note all'art. 1:

— Per la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, si veda la nota alle premesse.

— Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il quarto comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1953, n. 1295, così dispone:

«Costituisce altresì elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.».

Nota all'art. 4:

— Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda, nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— L'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», così dispone:

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata, in vigore)*. — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Ministero delle comunicazioni;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero per l'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Note all'art. 7:

— Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda la nota alle premesse.

— Per l'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda la nota all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante «Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociali fuori di tale Stato membro» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1992.

Note all'art. 10:

— L'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, così dispone:

«Art. 5. — L'Istituto può concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalità della presente legge, con le disponibilità di un fondo spediale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonchè con l'importo dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.

Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verrà ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso.

La concessione del contributo agli interessi può essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.».

— Per il quarto comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, si veda la nota all'art. 3.

Note all'art. 11:

— Per l'art. 157, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda la nota alle premesse.

— Per l'art. 2, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si veda la nota alle premesse.

— L'art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così dispone:

«L'art. 53 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musica, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nella materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli Istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo».

Nota all'art. 12:

— Il settimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, così dispone:

«Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della metà.».

01G0165

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 febbraio 2001, n. **110.**

Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo forestale dello Stato delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITÀ E PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato);

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerati i compiti e le attribuzioni del Corpo forestale dello Stato a tutela dell'ordine, sicurezza pubblica e vigilanza ambientale, della protezione civile e pubblico soccorso in concorso con le altre istituzioni dello Stato, nonché l'obbligo istituzionale dei suoi appartenenti di provvedere in maniera diretta e immediata;

Considerato che l'espletamento dei predetti compiti istituzionali comporta il dovere del personale rispettivamente incaricato di operare con tempestività ed efficacia anche in condizioni di emergenza ed alto rischio;

Ritenuto di dover individuare i criteri e l'ambito di applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del personale dipendente durante il lavoro, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato;

Ritenuto di dover individuare le aree riservate o operative di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Edifici, strutture e mezzi

1. Nelle strutture destinate, per finalità istituzionali, alle attività del Corpo forestale dello Stato, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

a) la tutela del personale operante, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa;

b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali;

c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge, in una struttura dell'amministrazione forestale;

d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali.

2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, non può comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, né l'omissione o il ritardo delle attività di cui all'articolo 328, primo comma, del codice penale. L'amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo e di difesa.

3. Fatto salvo il dovere d'intervento degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego.

4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi operativi del Corpo forestale dello Stato rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico del-

l'amministrazione forestale in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.

Art. 2.

Aree operative, riservate e con esigenze analoghe

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, per l'Amministrazione forestale si considerano aree operative, riservate e con esigenze analoghe:

a) gli edifici per i quali il Ministero della difesa ha rilasciato la dichiarazione di «opera destinata alla difesa militare», ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o nei quali si svolge attività coperta da classifica di segretezza; i centri radio e telecomunicazioni e gli uffici cifra; le strutture ospitanti uffici del capo del Corpo forestale dello Stato; le sale operative e le altre strutture destinate all'espletamento di attività di protezione civile e pubblico soccorso, servizio antincendi boschivo, servizio Meteomont; i locali in cui si trattano gli affari concernenti le attività di polizia per l'ordine e la sicurezza pubblica, in concorso con le altre Forze di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121; i locali utilizzati dagli Uffici che detengono o trattano atti sottratti all'accesso a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli uffici ove vengono svolte attività di formazione o aggiornamento del personale da impiegare in attività istituzionali a carattere riservato;

b) i mezzi e le installazioni fisse o mobili utilizzate dal Corpo forestale dello Stato per i suoi compiti operativi e addestrativi, ancorché collocati o impiegati in luoghi non pertinenti all'amministrazione forestale.

Art. 3.

Vigilanza

1. La verifica della sicurezza dei luoghi di lavoro, degli impianti, delle installazioni, dei mezzi e delle attrezzature di cui agli articoli 1 e 2, è effettuata dai servizi di prevenzione e protezione dell'amministrazione forestale istituiti a livello centrale e periferico e costituiti dal personale amministrativo, tecnico e sanitario del Corpo forestale dello Stato appositamente incaricato.

Art. 4.

Valutazione dei rischi

1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2 il datore di lavoro deve tener conto, nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, delle particolari esigenze individuate nell'articolo 1 medesimo.

Art. 5.

Servizio di prevenzione e protezione

1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2 il servizio di prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, è organizzato dal datore di lavoro e svolto da personale del Corpo forestale dello Stato. A tal fine l'amministrazione forestale provvede al costante aggiornamento professionale del predetto personale.

Art. 6.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono designati secondo le procedure previste dall'Accordo Nazionale Quadro per il Corpo forestale dello Stato sottoscritto in data 2 luglio 1997.

Art. 7.

Disposizioni concernenti il personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche

1. Per il personale del Corpo forestale dello Stato che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, fanno capo al datore di lavoro designato dall'amministrazione ospitante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 6 febbraio 2001

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 65

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, è il seguente:

«2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.».

— Il testo dell'art. 30, comma 2, del citato decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è il seguente:

«2. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.».

— Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è il seguente:

«Art. 23 *(Vigilanza)*. — 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le forze armate e per le forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), è pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1995.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione delle Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994.

— Il testo dell'art. 328 del codice penale è il seguente:

«Art. 328 *(Rifiuto di atti d'ufficio). — (Omissione)*. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 626/1994 è il seguente:

«Art. 6 *(Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori)*. — 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.

3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 242/1996 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attivazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), è il seguente:

«Art. 81 *(Competenze dello Stato).* — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3) della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la regione interessata.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica, e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.».

— Il testo dell'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 16 *(Forze di polizia).* — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».

— Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma secondo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma secondo sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma secondo.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma secondo.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è il seguente:

«Art. 4 *(Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto).* — 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera *a)*;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera *e)*;

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*;

q) adotta le misure necessarie ai fitti della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera *h)*, degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.».

Nota all'art. 5:

— Il capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca norme relativamente al Servizio di prevenzione e protezione.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è il seguente:

«Art. 18 *(Rappresentante per la sicurezza)*. — 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note all'art. 4.

01G0166

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallo Matese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gallo Matese (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gallo Matese (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Guetta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gallo Matese (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 9 marzo 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 810/13.4/Gab. del 9 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gallo Matese (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Guetta.

Roma, 20 marzo 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A3752

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2001.

Ridefinizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero della giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2000, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 348, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche e profili professionali del personale del Ministero della giustizia - ufficio centrale per la giustizia minorile, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, in complessive 2.072 unità;

Visto l'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 37659 del 14 dicembre 2000, e relazione tecnica allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, al fine di completare l'adeguamento delle dotazioni organiche, in parte già realizzato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2000, al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo di lavoro dell'amministrazione stessa;

Considerato che tale proposta comporta l'incremento di 153 posti nella posizione economica C1, con contestuale riduzione, in compensazione, di 5 posti nella posizione economica C2, di 127 posti nella posizione economica B3, di 31 posti nella posizione economica B2, di 8 posti nella posizione economica B1 e di un posto nella posizione economica A1, per un totale complessivo di 172 posti;

Considerato, inoltre, che la dotazione organica, derivante dalla prospettata operazione di modifica, si attesta in complessive 2.053 unità, il cui costo complessivo è valutabile in L. 124.122.917.000, mentre il costo dello stesso personale, come definito dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2000, ammonta a L. 124.130.645.000;

Ritenuto, pertanto, che la ridistribuzione degli organici dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, come sopra operata, non comporta oneri aggiuntivi per spese di personale rispetto a quelli derivanti dalla dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali, complessivamente definita con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2000, come stabilito dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dalla stessa disposizione, e richiesto dal Ministro della giustizia con la sopra citata nota;

Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 5 aprile 2000, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, con foglio n. 51377 del 31 gennaio 2001, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dal Ministro della giustizia con la nota sopra citata;

Preso atto che sono state consultate dall'Amministrazione proponente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche complessive delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero della giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile, sono ridefinite secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2000, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro della giustizia, sarà effettuata la ripartizione del contingente di personale, come sopra ridefinito, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 febbraio 2001

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti, il 13 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 41

Ministero della Giustizia

Ufficio centrale per la Giustizia minorile

Dotazione organica del personale

Riepilogo nazionale

Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti generali	
Dirigente generale - livello C	2
Totale	2
Dirigenti	
Dirigente	24
Totale	24
Totale qualifiche dirigenziali	26

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Assistente sociale	83
Collaboratore	19
Comunicatore	3
Contabile	14
Direttore di cancelleria	1
Educatore	85
Esperto informatico	1
Esperto linguistico	2
Psicologo	3
Statistico	1
Tecnico	1
Totale	213
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Assistente sociale	198
Bibliotecario	1
Cancelliere	1
Collaboratore	17
Contabile	29
Educatore	185
Esperto informatico	1
Esperto linguistico	2
Psicologo	14
Statistico	1
Tecnico	1
Totale	450

Tabella A

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Assistente sociale	281
Bibliotecario	1
Cancelliere	3
Collaboratore	40
Contabile	40
Educatore	230
Esperto informatico	3
Esperto linguistico	3
Psicologo	30
Statistico	2
Tecnico	1
Totale	634
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Assistente di vigilanza	80
Cancelliere	2
Collaboratore	50
Contabile	85
Educatore	89
Esperto informatico	1
Tecnico	5
Totale	312
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Ausiliario	15
Collaboratore	58
Contabile	19
Educatore	26
Operatore di vigilanza	150
Tecnico	2
Totale	270
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Ausiliario	110
Collaboratore	4
Tecnico	15
Totale	129
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	19
Totale	19
Totale qualifiche dirigenziali	26
Totale aree funzionali	2027
Totale complessivo	2053

01A3674

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2001.

Ridefinizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1999, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 277, con il quale sono state rideterminate e contestualmente ripartite, tra le strutture centrali e gli uffici giudiziari dei singoli distretti, le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali dell'amministrazione giudiziaria, nei limiti di quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1997, ed incrementate per effetto della legge 22 luglio 1997, n. 276;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2000, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 345, con il quale sono state, da ultimo, ridefinite le dotazioni organiche del personale, appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, dell'amministrazione giudiziaria in complessive 49.981 unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 425/DG/00, in data 29 novembre 2000, con allegata relazione tecnica, con la quale è, stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, al fine di completare l'adeguamento delle dotazioni organiche, in parte già realizzato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo di lavoro dell'amministrazione stessa, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle ex qualifiche funzionali VII, VI e III, ora rispettivamente corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alla posizione economica 1 dell'area funzionale C, alla posizione economica 3 dell'area funzionale B ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale A;

Considerato che tale proposta comporta l'incremento di 721 posti nella posizione economica C1 e di 1.020 posti nella posizione economica B3, per un totale complessivo di 1.741 posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di 470 posti nella posizione economica B3, ma appartenenti a profili professionali diversi da quelli portati in aumento nella stessa posizione economica B3, e di 1.600 posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo di 2.070 posti;

Considerato, inoltre, che la dotazione organica, derivante dalla prospettata operazione di rimodulazione, del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con esclusione, quindi, delle qualifiche dirigenziali, si attesta in complessive 49.652 unità, e che il costo relativo a tale contingente è valutabile in L. 2.739.106.593.000, mentre il costo dello stesso personale, come definito dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, ammonta a L. 2.739.152.916.000;

Ritenuto, pertanto, che la ridistribuzione degli organici dell'amministrazione giudiziaria, come sopra operata, non comporta oneri aggiuntivi per spese di personale rispetto a quelli derivanti dalla dotazione organica delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali, complessivamente definita con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, come stabilito dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dalla stessa disposizione, e richiesto dal Ministro della giustizia con la sopra citata nota;

Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 5 aprile 2000, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, con foglio n. 50592 del 31 gennaio 2001, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dal Ministro della giustizia;

Preso atto che sono state consultate dall'Amministrazione proponente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come risulta dal protocollo d'intesa annesso al contratto collettivo integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000, e modificato con successivo protocollo d'intesa sottoscritto in data 24 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego.

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero della giustizia - amministrazione giudiziaria, fermo restando il contingente appartenente all'area della dirigenza, sono ridefinite secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con successivo provvedimento, anche in relazione alla esigenza di assicurare la necessaria flessibilità di adeguamento delle consistenze organiche di personale alle effettive necessità operative dell'amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia procederà alla ripartizione della dotazione organica del personale come sopra ridefinita nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione stessa.

3. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 2, sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per essere recepito, ai fini ricognitivi, in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 febbraio 2001

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 42

Tabella A

Ministero della Giustizia
Amministrazione Giudiziaria
Dotazione organica del personale amministrativo delle aree funzionali
Riepilogo nazionale

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Analista di organizzazione	10
Bibliotecario	3
Comunicatore	62
Contabile	30
Direttore di cancelleria	1410
Esperto informatico	36
Esperto linguistico	4
Formatore	62
Statistico	8
Ufficiale giudiziario	80
Totale	1705

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Analista di organizzazione	31
Bibliotecario	5
Cancelliere	4577
Contabile	114
Esperto informatico	78
Esperto linguistico	8
Formatore	100
Statistico	28
Ufficiale giudiziario	800
Totale	5741
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Bibliotecario	34
Cancelliere	7507
Contabile	233
Esperto informatico	168
Esperto linguistico	79
Statistico	76
Ufficiale giudiziario	2290
Totale	10387
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Ausiliario	29
Cancelliere	7376
Contabile	236
Esperto informatico	495
Esperto linguistico	13
Operatore giudiziario	1060
Ufficiale giudiziario	1680
Totale	10889
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Ausiliario	194
Operatore giudiziario	10895
Totale	11089
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Ausiliario	3360
Operatore giudiziario	3451
Totale	6811
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	3030
Totale	3030
Totale aree funzionali	49652

01A3675

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2001.

Ridefinizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali dell'amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1998, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1998, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 223, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia, in complessive 850 unità;

Visto l'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 101/291 del 23 dicembre 2000, e relazione tecnica allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, al fine di adeguare le dotazioni organiche al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo dell'amministrazione stessa, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle ex qualifiche funzionali IX, VIII, VII, VI, V, IV e III, ora rispettivamente corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale C, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale B ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale A;

Considerato che tale proposta comporta l'incremento di 20 posti nella posizione economica C3, di 29 posti nella posizione economica C1, di 64 posti nella posizione economica B3 e di 71 posti nella posizione economica B1, per un totale complessivo di 184 posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di 9 posti nella posizione economica C2, di 86 posti nella posizione economica B2 e di 112 posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo di 207 posti;

Considerato, inoltre, che la dotazione organica, derivante dalla prospettata operazione di modifica, si attesta in complessive 827 unità, il cui costo complessivo, fermi restando gli oneri relativi alle qualifiche dirigenziali, è valutabile in L. 44.481.472.417, mentre il costo dello stesso personale, come definito dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1998, ammonta a L. 44.501.490.569;

Ritenuto, pertanto, che la ridistribuzione degli organici dell'amministrazione degli archivi notarili, come sopra operata, non comporta oneri aggiuntivi per spese di personale rispetto a quelli derivanti dalla dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali, complessivamente definita con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1998, come stabilito dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dalla stessa disposizione, e richiesto dal Ministro della giustizia con la sopra citata nota;

Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 5 aprile 2000, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, con foglio n. 51576 del 31 gennaio 2001, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dal Ministro della giustizia con la nota sopra citata;

Preso atto che sono state consultate dall'Amministrazione proponente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche complessive delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale dell'amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia, sono ridefinite secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella *A*, quadro 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1998, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro della giustizia, sarà effettuata la ripartizione del contingente di personale, come sopra ridefinito nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 febbraio 2001

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 40

Tabella A

Ministero della Giustizia
Amministrazione degli Archivi Notarili
Dotazione organica del personale
Riepilogo nazionale

Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti generali	
Dirigente generale - livello C	1
Totale	1
Dirigenti	
Dirigente	32
Totale	32
Totale qualifiche dirigenziali	33

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Conservatore	126
Totale	126
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Conservatore	60
Contabile	9
Totale	69
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Contabile	36
Esperto informatico	3
Totale	39
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Assistente archivistico	194
Esperto informatico	6
Totale	200
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Assistente archivistico	200
Totale	200

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Assistente archivistico	90
Ausiliario	10
Totale	100
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	60
Totale	60
Totale qualifiche dirigenziali	33
Totale aree funzionali	794
Totale complessivo	827

01A3676

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 marzo 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Trizivir» (abacavir, lamivudina, zidovudina). (Decreto UAC/C n. 137/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale TRIZIVIR (abacavir, lamivudina, zidovudina) autorizzata con procedura entralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

40 compresse rivestite con film uso orale in blister pvc/aclar;

60 compresse rivestite con film uso orale in blister pvc/aclar;

60 compresse rivestite con film uso orale in flacone hdpe.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 dicembre 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE, che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 5/6 dicembre 2000, dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Trizivir» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla specialità medicinale TRIZIVIR nelle confezioni indicate, viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

40 compresse rivestite con film uso orale in blister PVC/ACLAR n. 034947010/E (in base 10), 11BHY2 (in base 32);

60 compresse rivestite con film uso orale in blister PVC/ACLAR n. 034947022/E (in base 10), 11BHYG (in base 32);

60 compresse rivestite con film uso orale in flacone HDPE n. 034947034/E (in base 10), 11BHYU (in base 32).

Titolare A.I.C.: Glaxo group Ltd.

Art. 2.

La specialità medicinale «Trizivir» è classificata come segue:

40 compresse rivestite con film uso orale in blister PVC/ACLAR n. 034947010/E (in base 10), 11BHY2 (in base 32);

classe: «C»;

60 compresse rivestite con film uso orale in blister PVC/ACLAR n. 034947022/E (in base 10), 11BHYG (in base 32);

classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.050.000 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 1.438.500 (I.V.A. inclusa);

60 compresse rivestite con film uso orale in flacone HDPE n. 034947034/E (in base 10), 11BHYU (in base 32);

classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.050.000 (ex factory, I.V.A. esclusa)

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 1.438.500 (I.V.A. inclusa).

Titolare A.I.C.: Glaxo group Ltd.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 12 marzo 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3753

DECRETO 22 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Badica Corina Mihaela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Badica Corina Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical pediatrico conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical pediatrico conseguito nell'anno 1992 presso la scuola post-liceale sanitaria di Craiova - Distretto di Dolj (Romania) della signora Badica Corina Mihaela nata a Craiova (Romania) il giorno 22 settembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La signora Badica Corina Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, commna 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A3683

DECRETO 22 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Georgescu Denisa Nicoleta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Georgescu Denisa Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola post-liceale sanitaria di RM. Valcea (Romania) della sig.ra Georgescu Denisa Nicoleta nata a RM. Valcea (Romania) il giorno 3 luglio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Georgescu Denisa Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A3684

DECRETO 26 marzo 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Papaverina cloridrato».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 118, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 16 gennaio 2001, della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

PAPAVERINA CLORIDRATO:

50 mg/3, ml 1, fiala 2 ml - A.I.C. n. 031951217;

50 mg/3, ml 2, fiale 2 ml - A.I.C. n. 031951229;

50 mg/3, ml 3, fiale 2 ml - A.I.C. n. 031951231;

50 mg/3, ml 4, fiale 2 ml - A.I.C. n. 031951243;

50 mg/3, ml 5, fiale 2 ml - A.I.C. n. 031951256;

50 mg/3, ml 6, fiale 2 ml - A.I.C. n. 031951268;

50 mg/3, ml 7, fiale 2 ml - A.I.C. n. 031951270;

50 mg/3, ml 8, fiale 2 ml - A.I.C. n. 031951282;

50 mg/3, ml 9, fiale 2 ml - A.I.C. n. 031951294;

50 mg/3, ml 10, fiale 2 ml - A.I.C. n. 031951306;

50 mg/3, ml 1, fiala 3 ml - A.I.C. n. 031951318;

50 mg/3, ml 2, fiale 3 ml - A.I.C. n. 031951320;

50 mg/3, ml 3, fiale 3 ml - A.I.C. n. 031951332;

50 mg/3, ml 4, fiale 3 ml - A.I.C. n. 031951344;

50 mg/3, ml 5, fiale 3 ml - A.I.C. n. 031951357;

50 mg/3, ml 6, fiale 3 ml - A.I.C. n. 031951369;

50 mg/3, ml 7, fiale 3 ml - A.I.C. n. 031951371;

50 mg/3, ml 8, fiale 3 ml - A.I.C. n. 031951383;

50 mg/3, ml 9, fiale 3 ml - A.I.C. n. 031951395;

50 mg/3 ml 10, fiale 3 ml - A.I.C. n. 031951407.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 marzo 2001

Il dirigente: GUARINO

01A3649

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 marzo 2001.

Modificazioni del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia, approvato con decreto 30 giugno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 che attribuisce al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione è subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;

Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1997, n. 485, ai sensi del citato art. 35, e concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1998 con il quale sono stati approvati lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare;

Visto l'art. 11 del predetto regolamento che sottopone alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 dello stesso regolamento;

Visto l'art. 12 del citato regolamento n. 485/1997 che attribuisce al Comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e il nuovo regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 12, che prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e la pubblicazione di tale provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la delibera del 13 settembre 1999 con la quale il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha approvato le modifiche relative agli articoli 2 comma 1, 5, commi 2 e 8 del regolamento operativo del Fondo medesimo, previa acquisizione della preventiva approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, resa con lettera del 2 marzo 2000 dietro ricevimento dei pareri della Banca d'Italia e della Consob, rispettivamente in data 8 novembre 1999 e 16 maggio 2000;

Viste le delibere del 16 maggio 2000 e del 19 dicembre 2000 con le quali il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha approvato le modifiche degli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, 5, comma 2, 11 e 16 del regolamento operativo del Fondo medesimo, previa acquisizione della preventiva approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, resa con lettera del 2 novembre 2000 dietro ricevimento dei pareri della Banca d'Italia e della Consob, rispettivamente in data 25 settembre 2000 e 6 ottobre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, comma 1, 3 comma 1, 5 comma 2, 11 e 16 del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia deliberate dal Comitato di gestione in data 13 settembre 1999, 16 maggio 2000 e 19 dicembre 2000, nei testi allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante, in attuazione del disposto dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 2.

Il presente decreto e le modifiche del regolamento operativo, approvato con decreto 30 giugno 1998, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il direttore generale: DRAGHI

ALLEGATO

Art. 2, comma 1

Vecchio testo

1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8, per i crediti, rappresentati da denaro e/o da strumenti finanziari, nei confronti di intermediari come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera *h), i), l), m), n), o), p), q),* derivanti dalla prestazione:

i) dei seguenti servizi di investimento:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione;

ii) del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Nuovo testo

1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettere *h), i), l), m), n), o), p), q),* derivanti dalla prestazione:

i) dei seguenti servizi di investimento:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione;

ii) del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Art. 3, comma 1

Vecchio testo

1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2, se le operazioni di investimento medesime siano state effettuate da intermediari autorizzati o abilitati ai sensi del «T.U. dell'intermediazione finanziaria».

Nuovo testo

1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2, se le operazioni di investimento medesime siano state effettuate da intermediari aderenti al Fondo, ad esse autorizzati o abilitati ai sensi del «T.U. dell'intermediazione finanziaria».

Art. 5, comma 2

Vecchio testo

2. Il Fondo, verificatesi le situazioni di cui al comma 1, interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti di cui agli articoli 2 e 3, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale e sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dall'organo della procedura concorsuale.

Nuovo testo

2. Il Fondo, verificatesi le situazioni di cui al comma 1, interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, di cui agli articoli 2 e 3, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

Art. 11.

Vecchio testo

1. Nell'istanza, personalmente sottoscritta, l'investitore deve indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi è o meno definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione:
a) copia autentica dello stato passivo, per la parte che riporta i crediti oggetto dell'istanza;
b) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o meno oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del «T.U. dell'intermediazione finanziaria», ex art. 87, comma 1, del «T.U. bancario» ed ex articoli 98 e 100 L.F.;
c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, L.F., copia autentica del decreto del G.D. di scioglimento della riserva;
d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del «T.U. dell'intermediazione finanziaria», ex art. 89 del «T.U. bancario» ed ex art. 101 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato a del decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;
e) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del «T.U. dell'intermediazione finanziaria», ex art. 87, comma 1, del «T.U. bancario» ed ex articoli 98 e 100 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato;
f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del «T.U. dell'intermediazione finanziaria», ex art. 93 del «T.U. bancario» ed ex articoli 124 e 160 L.F., copia autentica della sentenza di omologazione del concordato passata in giudicato;
g) attestazione degli organi della procedura concorsuale che il credito deriva dalle operazioni di investimento previste dagli articoli 2 e 3;
h) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4.

Nuovo testo

1. (invariato).

	2. La documentazione di cui al comma 1, lettere *a), b), c), f)* e *g)* può pervenire al «Fondo» anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

Art. 16.

Vecchio testo	*Nuovo testo*
1. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve far pervenire al Fondo: *a)* certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credito iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del «T.U. dell'intermediazione finanziaria» ed ex art. 87, comma 1, del «T.U. bancario», per impugnazione ex art. 100 L.F. ed istanza di revocazione ex art. 102 L.F.; *b)* dichiarazione degli organi della procedura concorsuale attestante se il credito iscritto nello stato passivo sia stato o meno assoggettato a vincoli di indisponibilità; *c)* dichiarazione degli organi della procedura concorsuale attestante se siano state fatte o meno ripartizioni parziali e, in caso affermativo, in quale misura; *d)* atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.	1. (invariato)
2. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5, del «T.U. dell'intermediazione finanziaria», ex art. 87, comma 1, del «T.U. bancario» ed ex articoli 98, 100 e 102 L.F., il Fondo provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 4.	2. La documentazione di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c)* può pervenire al «Fondo» anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.
	3. (ex 2) (invariato)

01A3817

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2001.

Integrazione dell'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al decreto 30 agosto 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 68/193/CE del 9 aprile 1968, concernente la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi delle Comunità economiche europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive modificazioni che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva Comunitaria;

Visto il decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996 con il quale è stato riordinato l'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Viste le comunicazioni trasmesse da talune amministrazioni, regioni, provincie autonome nonché dall'Istituto sperimentale per la viticoltura con le quali è stata segnalata la necessità di procedere all'integrazione di taluni nominativi nell'ambito dell' elenco dei funzionari delegati di cui sopra;

Considerata pertanto la necessità di apportare le suddette modifiche nella lista dei funzionari di cui in premessa;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, di cui al decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996 è così integrato:

Regione Abruzzo - Direzione agricoltura foreste e sviluppo rurale alimentazione caccia e pesca:

Sulpizio p.a. Maurizio - integra i funzionari già delegati.

Regione Piemonte - assessorato agricoltura, caccia e pesca:

Funzionario Baldassi Annamaria, integra i funzionari già delegati;

Funzionario Falzetti Giovanni, integra i funzionari già delegati.

Provincia di Pistoia - Servizio interventi in agricoltura:

Marini dott. Paolo, integra i funzionari già delegati.

Regione Molise - Assessorato all'agricoltura e foreste:

Amato dott. Aldo, sostituisce il p.a. Angiolino Vaccaro;

Zinni dott. Nicola, integra i funzionari già delegati.

Regione autonoma Valle d'Aosta - Assessorato agricoltura e risorse naturali Dipartimento agricoltura:

Bondaz dott. Federico, sostituisce il funzionario Emanuele Gal;

Neyroz dott. Erminio, sostituisce il funzionario Avio Verraz;

Grivon p.a. Renato, integra i funzionari già delegati.

Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali:

Pellegrino dott. Maurizio, integra i funzionari già delegati;

Giachini p.a. Lorenzo, integra i funzionari già delegati;

Rizzato dott. Salvatore, integra i funzionari già delegati.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A3966

DECRETO 21 marzo 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità», in Roma, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CEE n. 1263/96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dalla regione Basilicata di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.r.l.» con sede legale in via Montebello, 8 - 00185 Roma, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione; di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.r.l.» con sede legale in via Montebello, 8 - 00185 Roma, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi», registrata in ambito europeo con regolamento della commissione CEE n. 1263/96.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione di origine protetta «Fagiolo di Sarconi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A3648

DECRETO 27 marzo 2001.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del vino «Moscato di Trani» DOC e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 20 gennaio 2000 dal Consorzio per la valorizzazione e la tutela del vino «Moscato di Trani» D.O.C., con sede in Trani (Bari), c/o il palazzo municipale, lungomare C. Colombo n. 86, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 25 ottobre 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del vino «Moscato di Trani» D.O.C., con sede in Trani (Bari), presso il palazzo municipale, lungomare C. Colombo n. 86, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 25 ottobre 2000.

Art. 2.

Il Consorzio per la valorizzazione e la tutela del vino «Moscato di Trani» D.O.C., è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del vino «Moscato di Trani» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A3681

DECRETO 27 marzo 2001.

Approvazione dello statuto del Consorzio volontario tutela vini D.O.C. «Lison - Pramaggiore» e conferma e dell'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali della citata denominazione di origine, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 29 settembre 1999 dal Consorzio volontario tutela vini D.O.C. «Lison - Pramaggiore», con sede in Pramaggiore (Venezia), via Cav. di Vittorio Veneto, 13/B, già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 15 marzo 2001 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata D.O.C. «Lison - Pramaggiore» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio volontario tutela vini D.O.C. «Lison - Pramaggiore», con sede in Pramaggiore (Venezia), via Cav. di Vittorio Veneto, 13/B, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 15 marzo 2001.

Art. 2.

È confermato al Consorzio volontario tutela vini D.O.C. «Lison - Pramaggiore» l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio volontario tutela vini D.O.C. «Lison - Pramaggiore» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A3682

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 5 febbraio 2001.

Ripartizione dei contributi alle emittenti locali ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 28/2000. Messaggi autogestiti 2001.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2001 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e per le emittenti televisive, nonché alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma stanziata per l'anno 2001 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2001 è determinato per le emittenti radiofoniche in L. 13.000 (pari ad € 6,71) e per le eminenti televisive in L. 41.000 (pari ad € 21,17) indipendentemente dalla durata del messaggio.

2. Della somma di lire 20 miliardi (pari ad € 10.329.137,98) stanziata per l'anno 2001 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie,

L. 7.000.000.000 (pari a € 3.615.198,29) sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e L. 13.000.000.000 (pari a € 6.713.939,69) alle emittenti televisive locali.

3. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite le seguenti somme:

Regione	Quota Radio	Quota TV	Totale
Abruzzo	164.096.369	304.750.400	468.846.770
Basilicata	75.425.601	140.076.115	215.501.716
Bolzano prov. aut.	53.726.997	99.778.709	153.505.706
Calabria	250.957.022	466.063.041	717.020.064
Campania	676.149.979	1.255.707.103	1.931.857.081
Emilia-Romagna	487.719.305	905.764.423	1.393.483.728
Friuli-Venezia Giulia	154.176.470	286.327.730	440.504.200
Lazio	634.740.092	1.178.803.028	1.813.543.120
Liguria	203.535.920	377.995.281	581.531.201
Lombardia	1.080.309.130	2.006.288.385	3.086.597.515
Marche	179.084.990	332.586.409	511.671.399
Molise	44.969.258	83.514.335	128.483.593
Piemonte	521.894.106	969.231.912	1.491.126.018
Puglia	490.521.029	910.967.625	1.401.488.653
Sardegna	203.043.089	377.080.022	580.123.110
Sicilia	630.464.827	1.170.863.250	1.801.328.077
Toscana	430.634.769	799.750.284	1.230.385.053
Trento prov. aut.	56.623.551	105.158.023	161.781.573
Umbria	101.233.729	188.005.497	289.239.226
Valle d'Aosta	14.574.766	27.067.423	41.642.189
Veneto	546.119.003	1.014.221.005	1.560.340.007

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2001

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2001
Ministero delle comunicazioni, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 100

01A3680

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa mista «Toscana Unci servizi sociali - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 settembre 1997, eseguiti dall'U.N.C.I. di Roma nei confronti della società cooperativa mista «Toscana Unci servizi sociali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Toscana Unci servizi sociali - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Firenze, costituita in data 25 settembre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Alessandro Beretta Anguissola di Firenze, omologato dal tribunale di Firenze con decreto 14 novembre 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Italo Novi, con studio in Pisa, via Curtatone e Montanara n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3733

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Artallo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Imperia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 giugno 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Imperia nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Artallo - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Imperia-Artallo;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Artallo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Imperia, costituita in data 27 dicembre 1962 con atto a rogito del notaio dott. Bartolomeo Re notaio di Imperia, omologato dal tribunale di Imperia con decreto del 26 gennaio 1963, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Domenico Abbo, con residenza in Imperia, via Foce n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3734

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Il Girasole - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Baldichieri d'Asti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 10 novembre 1995, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Asti nei confronti della società cooperativa agricola «Il Girasole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Baldichieri d'Asti (Asti);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Il Girasole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Baldichieri d'Asti (Asti), costituita in data 24 novembre 1989 con atto a rogito del notaio dott. Giorgio Segalerba di Genova, omologato dal tribunale di Asti con decreto 10 febbraio 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e l'avv. Gabriella Visconti, con studio in Asti, Corso Dante n. 78, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3735

DECRETO 28 marzo 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO
E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Susanj Martina ha chiesto il riconoscimento del titolo di kozmeticar conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Sentito il parere positivo della conferenza dei servizi espresso nella seduta del 29 novembre 2000, di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Decreta:

1. Il titolo professionale di «Kozmeticar» conseguito in Croazia in data 20 maggio 1996, dalla sig.ra Susanj Martina, nata a Fiume il 12 giugno 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista.

2. La sig.ra Susanj Martina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di estetista, previa iscrizione nelle apposite liste speciali.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il dirigente generale: VITTORE

01A3941

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 marzo 2001.

Fissazione del termine per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome delle proposte in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, relative ai bandi dell'anno 2001 per i settori industria, turismo e commercio e piano programmatico di riparto delle risorse finanziarie disponibili per i medesimi bandi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, relative a specifiche priorità, con riferimento a particolari

aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera *c*5.4) delle predette direttive, nonché, limitatamente al «settore turismo», proposte relative ad ulteriori attività ammissibili rispetto a quelle individuate dalle direttive medesime;

Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie speciali, le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la regione stessa per gli interventi della legge n. 488/1992;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 2000, con il quale sono stati fissati fino al 30 giugno 2001 i termini di presentazione delle domande relative al bando del settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) della legge n. 488/1992 per il 2001, prevedendo che, con successivo decreto, venisse fissato il termine ultimo per la formulazione delle richiamate proposte regionali con congruo anticipo rispetto al suddetto termine finale di presentazione delle domande del 30 giugno 2001 e, comunque, dopo che il CIPE avesse attribuito alla legge n. 488/1992 stessa la quota delle risorse destinate alle aree depresse dalla legge finanziaria del 2001, in modo da fornire, alle regioni interessate, seppure in via programmatica, indicazioni sull'ammontare e sull'articolazione delle dette risorse nazionali complessivamente disponibili;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 21 dicembre, concernente il riparto su base regionale delle risorse destinate alle aree depresse per il periodo 2001-2003 dalla legge finanziaria del 2001, che destina una quota di 3.500 miliardi di lire di risorse nazionali al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992, di cui 2.975 miliardi per le regioni dell'obiettivo 1 e 525 miliardi per le restanti regioni e province autonome del centro-nord;

Ritenuto ora necessario fissare un termine compatibile con le richiamate previsioni e con una rapida attuazione degli interventi di cui si tratta, entro il quale le regioni e le province autonome possano formulare le proprie richiamate proposte, valide per le domande del bando del 2001 sia delle imprese operanti nel settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) che di quelle dei settori «turismo» e «commercio», fornendo, al contempo, seppure in via programmatica, indicazioni sull'ammontare e sull'articolazione delle richiamate risorse;

Considerato che con note del 17 aprile 2000, prot. 1053175 (settori «industria» e «turismo») e del 12 dicembre 2000, prot. 1054933 (settore «commercio») il direttore generale della direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese ha fornito alle regioni e province autonome le indicazioni tecniche necessarie per la formulazione delle proposte regionali relative al bando del 2000 e che le stesse sono valide anche per il bando del 2001;

Visto il punto 5, lettera *c*5.4) del richiamato decreto ministeriale 3 luglio 2000 che prevede, per i soli settori «industria» e «turismo» la formazione di due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento («grandi progetti»), stabilendo che alla copertura delle stesse sia destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime;

Ritenuto di confermare, anche per il bando del 2001, la destinazione del 13% delle risorse complessivamente disponibili alla copertura delle richiamate graduatorie dei «grandi progetti»;

Decreta:

Articolo unico

1. In relazione ai bandi del 2001 dei settori «industria», «turismo» e «commercio» in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto il termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità ed i relativi punteggi, nonché, per il solo settore «turismo», le ulteriori attività ammissibili, previste dalle direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000.

2. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1 provvederanno ad individuare le misure percentuali delle risorse da riservare alle graduatorie speciali tenuto anche conto del piano programmatico di riparto delle risorse complessive riportate negli allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il Ministro: LETTA

Allegato 1

Piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie alle aree depresse per il bando **"industria"** dell'anno 2001 della legge n. 488/1992 (importi in miliardi di lire).

1. Risorse nazionali disponibili per le aree depresse (delibera CIPE 21.12.2000): **3.500,0**, di cui:
   a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: **2.975,0**
   b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: **525,0**
2. Risorse nazionali assegnate al "settore industria" (nella medesima misura del 53,5% adottata in via programmatica per il bando del 2000): **1.871,9**, di cui:
   a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: **1.590,9**
   b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: **281,0**
3. Risorse comunitarie disponibili per le aree dell'obiettivo 1, escluse Abruzzo e Molise (risorse P.O.N. Industria residue al netto degli impegni del bando 2000 e di quello "ambiente"): **1.393,0**
4. Risorse disponibili per le graduatorie dei "grandi progetti":
   a) per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: **387,9**, pari al 13% delle risorse complessivamente disponibili (1.590,9+1.393,0), imputati, ai soli fini contabili, alle risorse nazionali;
   b) per le regioni e province autonome del centro-nord: **36,5**, pari al 13% delle risorse disponibili (280,7).

Regione	**nazionali**		**cofinanziate**	
	%	**risorse**	**%**	**risorse**
Campania	23,92	284,5	25,69	357,9
Puglia	16,40	195,1	17,62	245,4
Basilicata	4,45	52,9	4,78	66,6
Calabria	12,33	146,7 (1)	13,24	184,5
Sicilia	24,00	285,5	25,78	359,1
Sardegna	12,00	142,7	12,89	179,5
Abruzzo	4,31	59,7	0,0	0,0
Molise	2,59	35,8	0,0	0,0
Totale aree obiettivo 1	**100,0**	**1.203,0** (1)	**100,0**	**1.393,0**
Piemonte	18,57	45,4		
Valle d'Aosta	0,63	1,5		
Provincia autonoma di Bolzano	1,09	2,7		
Provincia autonoma di Trento	0,54	1,3		
Friuli Venezia Giulia	3,07	7,5		
Veneto	10,18	24,9		
Liguria	8,96	21,9		
Lombardia	10,53	25,7		
Toscana	14,45	35,3		
Emilia Romagna	3,24	7,9		
Marche	4,45	10,9		
Umbria	5,63	13,8		
Lazio	18,66	45,6		
Totale altre aree depresse	**100,00**	**244,5**		

Graduatoria "grandi progetti" obiettivo 1	**387,9**
Graduatoria "grandi progetti" restanti aree depresse	**36,5**

(1) da cui detrarre 40 miliardi già impegnati per lo scorrimento della graduatoria della regione Calabria relativa al 4° bando della L. 488/92 (per altri 40 miliardi si è fatto fronte con le risorse del 2000).

Allegato 2

Piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie nazionali, espresse in miliardi di lire, alle aree depresse per il bando **"turismo"** dell'anno 2001 della legge n. 488/1992.

1. Risorse nazionali disponibili per le aree depresse (delibera CIPE 21.12.2000): **3.500,0**, di cui:
   a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: **2.975,0**
   b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: **525,0**
2. Risorse nazionali assegnate al "settore turismo" (nella medesima misura del 31,8% adottata in via programmatica per il bando del 2000): **1.113,2**, di cui:
   a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: **946,1**
   b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: **167,1**
3. Risorse disponibili per le graduatorie dei "grandi progetti":
   a) per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: **123,0**, pari al 13% delle risorse complessivamente disponibili (946,1);
   b) per le regioni e province autonome del centro-nord: **21,7**, pari al 13% delle risorse disponibili (167,1).

Regione	%	risorse
Campania	23,92	196,9
Puglia	16,40	135,0
Basilicata	4,45	36,6
Calabria	12,33	101,5
Sicilia	24,00	197,6
Sardegna	12,00	98,8
Abruzzo	4,31	35,5
Molise	2,59	21,3
Totale aree obiettivo 1	**100,0**	**823,1**
Piemonte	18,57	27,0
Valle d'Aosta	0,63	0,9
Provincia autonoma di Bolzano	1,09	1,6
Provincia autonoma di Trento	0,54	0,8
Friuli Venezia Giulia	3,07	4,5
Veneto	10,18	14,8
Liguria	8,96	13,0
Lombardia	10,53	15,3
Toscana	14,45	21,0
Emilia Romagna	3,24	4,7
Marche	4,45	6,5
Umbria	5,63	8,2
Lazio	18,66	27,1
Totale altre aree depresse	**100,00**	**145,4**

Graduatoria "grandi progetti" obiettivo 1	**123,0**
Graduatoria "grandi progetti" restanti aree depresse	**21,7**

Allegato 3

Piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie nazionali, espresse in miliardi di lire, alle aree depresse per il bando **"commercio"** dell'anno 2001 della legge n. 488/1992.

1. Risorse nazionali disponibili per le aree depresse (delibera CIPE 21.12.2000): **3.500,0**, di cui:
   a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: **2.975,0**
   b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: **525,0**
2. Risorse nazionali assegnate al "settore commercio" (nella medesima misura del 14,7% adottata in via programmatica per il bando del 2000): **515,2**, di cui:
   a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: **437,9**
   b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: **77,3**

Regione	**%**	**risorse**
Campania	23,92	104,8
Puglia	16,40	71,8
Basilicata	4,45	19,5
Calabria	12,33	54,0
Sicilia	24,00	105,1
Sardegna	12,00	52,6
Abruzzo	4,31	18,9
Molise	2,59	11,3
Totale aree obiettivo 1	**100,0**	**437,9**
Piemonte	18,57	14,4
Valle d'Aosta	0,63	0,5
Provincia autonoma di Bolzano	1,09	0,8
Provincia autonoma di Trento	0,54	0,4
Friuli Venezia Giulia	3,07	2,4
Veneto	10,18	7,9
Liguria	8,96	6,9
Lombardia	10,53	8,1
Toscana	14,45	11,2
Emilia Romagna	3,24	2,5
Marche	4,45	3,4
Umbria	5,63	4,4
Lazio	18,66	14,4
Totale altre aree depresse	**100,00**	**77,4**

01A3818

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 febbraio 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro dei lavori pubblici per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato avv. Antonio Bargone, on. Antonio Mangiacavallo e on. Domenico Romano Carratelli.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del regio decreto legislativo 10 luglio 1024, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Deleghe al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 2000, recante la nomina del dott. Nerio Nesi a Ministro dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2000, recante la nomina a Sottosegretario di Stato dell'avv. Antonio Bargone e dell'on. Salvatore Ladu;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2000, recante la nomina a Sottosegretario di Stato dell'on. Antonino Mangiacavallo;

Visto i decreti ministeriali n. 4280/4/3 del 20 maggio 2000 - registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2000, registro n. 2, foglio n. 154 e n. 6907/4/3 del 24 agosto 2000 - registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2000, registro n. 2, foglio n. 372, con i quali sono state individuate le funzioni e le materie delegate ai predetti Sottosegretari di Stato in caso di assenza o impedimento del Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 - registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2001, registro n. 1, foglio n. 1, con il quale sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on.le Salvatore Ladu dalla carica di Sottosegretario di Stato, presso il Ministero dei lavori e contestualmente si è proceduto alla nomina a Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici dell'on. Domenico Romano Carratelli;

Ritenuto che a seguito della predetta nomina si rende opportuno procedere alla ripartizione delle materie e delle funzioni da delegare ai Sottosegretari di Stato avv. Antonio Bargone, on. Antonio Mangiacavallo e on. Domenico Romano Carratelli;

Nelle more dell'emanazione del regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e integrazioni sono riservati in ogni caso al Ministro:

1) il coordinamento delle questioni di carattere internazionale, comunitario o che coinvolgono rapporti infracomunitari;

2) gli atti di nomina, di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni che comunque coinvolgono rapporti internazionali, europei o infracomunitari;

3) le richieste di pareri obbligatori o di carattere generale e di massima, oltre che al Consiglio di Stato e alle autorità indipendenti, all'Avvocatura dello Stato;

4) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini, ricerche e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione, ricerca e per la progettazione e realizzazione di campagne informative e pubblicitarie;

5) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazioni ordinaria e straordinaria degli enti, consorzi, cooperative o società sottoposti a vigilanza del Ministero;

6) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali e collegiali;

7) la nomina degli arbitri, nei giudizi in cui sia comunque parte l'amministrazione dei lavori pubblici;

8) i criteri per la concessione di contributi, concorsi e sovvenzioni;

2. Sono comunque riservati al Ministro tutti gli atti di direttiva, gli atti e i provvedimenti concernenti questioni di carattere politico o di particolare rilievo economico o finanziario, quali le concessioni autostradali, la legislazione speciale per Venezia e la sua laguna, per il collegamento sullo stretto di Messina e le determinazioni in materia di tariffe autostradali e idriche.

Art. 2.

1. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e sempre che il Ministro non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, al Sottosegretario di Stato avv. Antonio Bargone sono delegate, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

1) l'indirizzo sul coordinamento per l'attuazione delle direttive del Ministro dei lavori pubblici in materia di formazione del piano triennale dell'Anas e della puntuale e periodica ricognizione dello stato di attuazione del piano triennale 1997-1999, con eccezione delle concessioni autostradale e delle determinazioni sulle tariffe;

2) la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale delle opere marittime;

3) la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della difesa del suolo ad esclusione

del settore delle risorse idriche relativamente al territorio della regione Sicilia e l'indirizzo per il coordinamento dell'attuazione dei programmi Interreg.

2. Il Sottosegretario di Stato Antonio Bargone è inoltre delegato a partecipare alle riunioni della commissione per Roma capitale di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, quando il Ministro dei lavori pubblici è delegato alla sua presidenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e sempre che il Ministro non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, al Sottosegretario di Stato on. Domenico Romano Carratelli sono delegate, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

1) la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale del coordinamento territoriale con esclusione dei programmi Interreg e delle competenze sull'Anas;

2) la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale;

3) la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali ad esclusione delle funzioni inerenti le risorse idriche relativamente al territorio della regione Sicilia.

Art. 4.

1. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e sempre che il Ministro non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, al Sottosegretario di Stato on. Antonio Mangiacavallo sono delegate, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

1) la trattazione degli affari di competenza dell'Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale;

2) la trattazione degli affari concernenti le risorse idriche relativamente al territorio della regione Sicilia;

3) la trattazione degli affari concernenti l'attuazione degli interventi straordinari nel Belice di competenza del Ministro dei lavori pubblici;

4) la trattazione degli affari relativi all'indirizzo per l'attuazione della legge 5 luglio 1989, n. 246 «Reggio Calabria».

Art. 5.

1. Gli onorevoli Sottosegretari di Stato — secondo gli indirizzi concordati con il Ministro — sono delegati a rispondere alle interrogazioni scritte ed orali, alle interpellanze e ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. L'applicazione delle suddette deleghe verrà esaminata mensilmente da un apposito comitato, formato dal Ministro, dai tre Sottosegretari, con la partecipazione del Capo di Gabinetto e del capo ufficio legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2001

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2001
Ufficio controllo infrastrutture e territorio, registro n. 1, foglio n. 206

01A3877

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 marzo 2001.

Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni. (Deliberazione n. 148/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLA COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 28 marzo 2001;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze indivi-

duali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, recante «Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998.

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attività giornalistica»;

Udita la relazione del prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 9 e comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 marzo 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
TRAVERSA

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

ALLEGATO *A*

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) «legge», la legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) «Commissione», la Commissione per le infrastrutture e le reti;

d) «Dipartimento», il Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

e) «organismo di telecomunicazioni», un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti, anche speciali ed esclusivi, per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;

f) «utenti», i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

g) «rete di telecomunicazioni», un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;

h) «servizio di telecomunicazioni», un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.

2. Al presente regolamento sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Capo I

INTERCONNESSIONE E ACCESSO SPECIALE ALLA RETE

Art. 2.

Intervento dell'Autorità

1. In tema di interconnessione, l'Autorità può intervenire d'ufficio in qualsiasi momento ed è tenuta a farlo se richiesta da una delle parti:

a) per indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o fissare condizioni specifiche che una o più parti devono rispettare, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

b) per fissare le scadenze entro cui devono essere concluse le trattative dell'accordo di interconnessione e deve darsi attuazione al medesimo, nei casi previsti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

c) in via eccezionale, per esigere modificazioni degli accordi di interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato dalla esigenza di garantire una effettiva concorrenza e l'interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti.

2. In tema di accesso speciale alla rete, l'Autorità può intervenire:

a) su istanza dell'organismo di telecomunicazioni che, avendo presentato domanda di accesso, prima di ricevere risposta alla propria richiesta specifica, intenda sottoporre all'Autorità la questione relativa alla sussistenza di condizioni che possano giustificare la limitazione o il rifiuto dell'accesso;

b) d'ufficio, in qualsiasi momento, ed è tenuta a farlo se richiesta da una delle parti, nell'interesse di tutti gli utenti, per far sì che i contratti siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente, siano conformi ai requisiti essenziali e garantiscano il mantenimento della qualità per l'intero ciclo di attività;

c) d'ufficio, in qualsiasi momento, ed è tenuta a farlo se richiesta da una delle parti, ove ciò sia giustificato dall'esigenza di garantire una effettiva concorrenza e interoperabilità dei servizi, per definire condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli per entrambe le parti e per garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato dalle medesime esigenze, per apportare modifiche alle disposizioni degli accordi già conclusi.

3. Per l'espletamento dell'intervento si segue la procedura di cui agli articoli 4, 5 e 6, in quanto applicabili.

Art. 3.

Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interconnessione è sottoposta all'Autorità, che definisce il contenzioso ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e, nell'ipotesi in cui sia respinta una richiesta di interconnessione, decide ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

2. Quando siano trascorsi quarantacinque giorni dall'inizio della negoziazione dell'accordo di interconnessione e permangano divergenze tra gli organismi di telecomunicazioni che comportino la mancata conclusione dell'accordo, le parti, separatamente, sono tenute a trasmettere lo schema di accordo e le altre informazioni di cui all'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 al Dipartimento, il quale adotta una decisione motivata entro novanta giorni.

Art. 4.

Disposizioni procedurali

1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2 e 3, le parti presentano al Dipartimento istanza nella quale devono essere indicati i seguenti elementi, relativi ad entrambe:

a) la ragione o denominazione sociale e l'indirizzo dell'impresa;

b) la natura dell'attività dell'impresa;

c) il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono e di telefax della persona cui rivolgersi;

d) il nome e l'indirizzo del rappresentante.

2. Alla predetta istanza ciascuna parte deve allegare la documentazione necessaria a evidenziare i punti su cui sussistono divergenze e a ricostruire analiticamente:

a) la natura della controversia, la materia di cui trattasi e le disposizioni normative rilevanti;

b) le motivazioni tecniche, economiche, giuridiche a supporto della propria posizione e quelle addotte dalla controparte, ove conosciute.

3. L'istanza è sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è inviata al Dipartimento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano contro rilascio di ricevuta.

4. Il Dipartimento notifica agli interessati l'apertura formale della procedura, indicando:

a) la data di convocazione delle parti per la comparizione, ferma restando l'applicazione dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

b) l'oggetto della procedura;

c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Qualora la procedura sia disposta su istanza di parte, il Dipartimento, verificata l'ammissibilità e la sussistenza dei requisiti formali di cui ai precedenti commi, provvede alla notifica nel termine di dieci giorni dalla ricezione della predetta istanza.

5. Tra la notifica dell'apertura formale della procedura e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non inferiori a venti giorni.

6. Le parti, fino a cinque giorni prima della comparizione di cui all'art. 5, possono prendere visione ed estrarre copia degli atti, presentare memorie, produrre documenti; in caso di intervento su istanza di parte, l'organismo di telecomunicazioni che dimostri di non aver avuto conoscenza della documentazione presentata dalla parte istante, può chiedere al Dipartimento la fissazione di un termine ulteriore.

7. Nel caso d'intervento di ufficio, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e seguenti del presente articolo.

Art. 5.

Comparizione delle parti

1. Le parti compaiono dinanzi al Dipartimento a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita a norma dell'art. 4, comma 3.

2. Le parti sono ammesse a illustrare oralmente le rispettive posizioni, anche a mezzo di consulenti e possono farsi assistere da avvocati.

3. Il Dipartimento, ove ne ravvisi l'opportunità, può chiedere alle parti, previa sospensione della procedura, integrazioni delle informazioni e della documentazione già in atti, con esplicita avvertenza delle sanzioni previste in caso di mancata risposta o di comunicazioni non rispondenti al vero, ai sensi dell'art. 1, commi 29 e 30 della legge.

4. In ipotesi di particolare complessità della controversia, il Dipartimento può convocare nuovamente le parti che hanno facoltà di depositare memorie scritte, non oltre cinque giorni prima della data fissata per la successiva convocazione.

Art. 6.

Provvedimenti della Commissione

1. Ferma restando l'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e al decreto ministeriale 23 aprile 1998, il Dipartimento elabora e notifica alle parti una proposta di accordo, anche secondo i criteri di cui all'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

2. In caso di adesione delle parti, dello schema di accordo è redatto verbale, sottoscritto dalle parti e dal direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni.

3. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3 e il verbale è trasmesso alla Commissione, che definisce la controversia con atto vincolante.

4. In ogni caso la Commissione, qualora gli organismi di telecomunicazioni non abbiano interconnesso le loro strutture, può adottare un provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 18, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell'interesse degli utenti, fissa le condizioni dell'interconnessione e impone agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere gli interessi pubblici.

Capo II

CONCILIAZIONE E DEFERIMENTO DELLE CONTROVERSIE ALL'AUTORITÀ

Sezione I

Art. 7.

Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. L'organismo di telecomunicazioni che lamenti la violazione, da parte di un altro organismo di telecomunicazioni, di un suo diritto o interesse protetto da un accordo di diritto privato o dalle norme che disciplinano la materia delle comunicazioni attribuita per legge alla competenza dell'Autorità, è tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge, presentando apposita istanza.

2. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'Autorità sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

3. Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.

4. L'Autorità può, con successivo provvedimento, definire le controversie oggetto della procedura di conciliazione. Le disposizioni di cui al Capo II si applicano, in quanto compatibili, alla risoluzione

delle controversie di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'art. 2 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.

Art. 8.

Procedura

1. Al fine di promuovere il tentativo di conciliazione, si deve presentare istanza al Dipartimento, sottoscritta e compilata ai sensi dell'art. 4.

2. Il Dipartimento, verificata l'ammissibilità della domanda e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, notifica alle parti, entro cinque giorni dal ricevimento della istanza, la fissazione della data dell'udienza, convocata al fine di esperire il tentativo di conciliazione.

3. In udienza, le parti compaiono a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita ai sensi dell'art. 4, comma 3, idonea a conciliare o transigere la controversia, possono farsi assistere da avvocati e consulenti; sono invitate ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile, e a comunicare le eventuali modificazioni degli elementi essenziali della controversia.

4. In qualsiasi fase della procedura, può essere proposta alle parti una soluzione conciliativa.

5. Su richiesta anche di una sola delle parti o su proposta del Dipartimento, può essere fissata un'ulteriore udienza, fermo restando il rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 9.

Esito della conciliazione

1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti in contestazione e si prende atto dell'accordo, specificandone l'oggetto.

2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo.

3. Se una delle parti non partecipa al procedimento o se in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o parte dei punti controversi, il direttore del Dipartimento chiude la procedura e redige un verbale in cui annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione e constata che le parti non hanno raggiunto un accordo, specificando i punti rimasti controversi e le ragioni del mancato accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano ed in tal caso si applica il comma 2.

Sezione II

Art. 10.

Deferimento all'Autorità della risoluzione della controversia

1. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale, le parti di comune accordo possono deferire alla Commissione la risoluzione della controversia, con istanza sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti e da depositare presso il Dipartimento. La Commissione, valutato l'oggetto e la natura della controversia, può delegare al Dipartimento la sua risoluzione.

2. Oltre agli elementi di cui all'art. 4, l'istanza deve contenere l'indicazione degli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia.

3. Qualora le richieste di modificazioni contrattuali attengano alle condizioni economiche dell'accordo, nell'istanza dovranno essere altresì indicate le eccezionali ragioni invocate a tutela di un'effettiva concorrenza e dell'esigenza di garanzia della interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti.

Art. 11.

Procedura

1. L'istanza viene inoltrata al Dipartimento e la fissazione della data dell'udienza per la discussione della controversia avviene entro cinque giorni dal deposito della stessa ed è notificata alle parti a cura del Dipartimento.

2. L'udienza di discussione si tiene innanzi alla Commissione, salvo il caso in cui la stessa abbia delegato la risoluzione della controversia al Dipartimento.

3. Le parti, fino a cinque giorni prima dell'udienza di cui al comma 2, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti, oltre che di presentare memorie e depositare documenti.

4. Le parti compaiono all'udienza di discussione a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita ai sensi dell'art. 4, comma 3.

5. Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da avvocati.

Art. 12.

Perizie e consultazione di esperti

1. L'atto con il quale sono disposte dal Dipartimento perizie e consultazioni di esperti, nonché i risultati definitivi delle stesse, sono comunicati alle parti.

Art. 13.

Decisione

1. Entro dieci giorni dall'udienza di discussione è adottata una decisione motivata, che è comunicata alle parti e pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

01A3878

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 22 gennaio 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale del «Centro autorizzato di assistenza fiscale Terservice - CAF Imprese S.r.l.», in La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio n. 164, del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita — ai sensi dell'art. 28 del decreto mini-

steriale 31 maggio 1999, n. 164 — la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 12 giugno 2000 con la quale la società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Terservice - CAF - Imprese S.r.l.», con sede in La Spezia, via Lunigiana n. 584, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante sig. Bianchi Gianfranco, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 25 gennaio 2000 a rogito notaio dott. Rocco Paolo Infantino, notaio in La Spezia, n. 13176 di repertorio e n. 4352 di raccolta, nonché lo statuto ad esso allegato;

Considerato che l'unico socio della costituita società è:

«Unione del commercio turismo e servizi della provincia della Spezia»;

Vista la delega rilasciata in data 16 dicembre 1999 con la quale la Confederazione Generale Italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con sede in Roma, piazza Giuseppe Gioachino Belli, n. 2, a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese;

Vista la copia della polizza assicurativa numero 5512, stipulata con la società Assicurazioni Cattolica S.p.a., agenzia di Trento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del precitato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d),* decreto ministeriale n. 164/1999, dalla quale risulta che la società richiedente intende avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di società di servizi;

Viste le denominazioni di dette società ed enti, i dati anagrafici dei componenti dei relativi consigli di amministrazione, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse ed accertata la sussistenza la condizione prevista dall'art. 11, comma 1 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista l'autocertificazione del responsabile dell'assistenza fiscale rag. Godani Stefano iscritto all'ordine dei ragionieri del collegio di La Spezia al n. 267, in merito all'insussistenza di provvedimenti di sospensione a proprio carico da parte del suddetto ordine professionale;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato, quindi, che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli art. 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e riscontrata la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Terservice - CAF - Imprese S.r.l.», con sede in La Spezia via Lunigiana, n. 584, partita I.V.A. n. 00891040115, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* e comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi - per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 22 gennaio 2001

Il direttore regionale: VIOLA

01A3967

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL «SACRO CUORE» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 19 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione nell'adunanza del 23 gennaio 2001, sull'opportunità di aggiornamento della tabella *B* del citato statuto;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2001;

Decreta:

Articolo unico

La tabella *B*, di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni, nella parte relativa al numero dei posti di ruolo

dei professori universitari di prima e seconda fascia previsti per le facoltà viene modificata come sotto indicato:

Posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia:

viene soppressa la nota n. 2 e aumentato a diciotto il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia della facoltà di agraria, essendo caduta la convenzione per il finanziamento dell'insegnamento di «Nutrizione ed alimentazione animale»;

viene soppressa la nota n. 3 e aumentato a cinquantasei il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», essendo cessato il finanziamento dell'insegnamento di «Neuropsichiatria infantile», con conseguente rinumerazione della nota successiva.

Posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia:

viene soppressa la nota n. 1, relativa ai posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», e aumentato a duecentoquarantasette il numero degli stessi, essendo scaduta la convenzione per il finanziamento dell'insegnamento di «Pediatria».

I posti di ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia risultano pertanto essere i seguenti:

TABELLA *B*

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA FASCIA

Facoltà	Posti
Facoltà di giurisprudenza	30
Facoltà di scienze politiche	18
Facoltà di economia	41 (1)
Facoltà di lettere e filosofia	38
Facoltà di scienze della formazione	28
Facoltà di agraria	18
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»	56
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	18
Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative	15 (2)
Facoltà di lingue e letterature straniere	15
Facoltà di economia (sede di Piacenza)	10
Facoltà di psicologia	11
Facoltà di giurisprudenza (sede di Piacenza)	15

(1) A questo numero va aggiunto, a decorrere dall'anno accademico 1984-1985 e per la durata di anni venti, un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di economia industriale, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 615.

(2) A questo numero va aggiunto un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di finanza aziendale, istituito con decreto rettorale 31 marzo 1993, per la durata di anni venti a decorrere dall'anno accademico di prima copertura della cattedra.

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA

Facoltà	Posti
Facoltà di giurisprudenza	10
Facoltà di scienze politiche	15
Facoltà di economia	65
Facoltà di lettere e filosofia	48
Facoltà di scienze della formazione	46
Facoltà di agraria	45
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»	247
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	18
Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative	16
Facoltà di lingue e letterature straniere	15
Facoltà di economia (sede di Piacenza)	16
Facoltà di psicologia	20
Facoltà di giurisprudenza (sede di Piacenza)	15

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 marzo 2001

Il rettore: ZANINELLI

01A3618

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. **4**.

Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero delle politiche agricole e forestali
Al Ministero dell'ambiente
Al Ministero per i beni e le attività culturali
Al Ministero del commercio con l'estero
Al Ministero della difesa
Al Ministero delle finanze
Al Ministero della giustizia
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero dell'interno
Al Ministero dei lavori pubblici
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Al Ministero delle comunicazioni
Al Ministero della pubblica istruzione
Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Ai sig.ri presidenti delle giunte regionali
Ai sig.ri presidenti delle province di Trento e Bolzano
Ai sig.ri assessori regionali alla sanità

Il fumo di sigaretta, com'è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di una molteplicità di patologie. Il tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi, è causato dal fumo di sigaretta. L'Organizzazione mondiale di sanità ha più volte richiamato l'attenzione dei Governi su quella che è stata definita «nuova epidemia» (90 mila morti in Italia ogni anno, 3 milioni nel mondo).

Occorre da parte di tutti uno sforzo per porre rimedio ad una abitudine o, meglio, dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto, passivamente la subisce.

L'ordinamento giuridico italiano contiene varie norme dirette a tutelare la salute, come sancito all'art. 32 della Costituzione, dai rischi connessi all'esposizione anche passiva al fumo, alcune delle quali, vigenti già da un ventennio, non sono adeguatamente applicate, sia per una sottovalutazione dei rischi del fumo, sia a causa di dubbi interpretativi ed applicativi.

In relazione ai quesiti posti da vari soggetti interessati sull'applicazione della legge 11 novembre 1975, n. 584, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, questo Ministero ritiene opportuno precisare quanto segue.

NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI LIMITAZIONE E DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25.

«Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia».

«.... chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni 16 è punito con la sanzione amministrativa fino a L. 40.000. È vietato ai minori degli anni 16 di fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione amministrativa di L. 4.000.»

Legge 11 novembre 1975, n. 584.

«Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico».

La legge persegue scopi di tutela della salute pubblica. Consapevole dei danni che alla salute può arrecare il fumo c.d. passivo, il legislatore ha posto un generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali:

corsie d'ospedale;

aule delle scuole di ogni ordine e grado;

autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;

metropolitane;

sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali;

compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati;

compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da più di una persona;

locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto (vedi ultra, T.A.R. Lazio, sentenza n. 462/1995; direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995);

sale chiuse di cinema e teatro;

sale chiuse da ballo;

sale-corse;

sale riunioni di accademie;

musei;

biblioteche;

sale di lettura aperte al pubblico;

pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995.

«Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici».

La direttiva è stata emanata in seguito a due pronunce dei giudici amministrativi che hanno interpretato estensivamente le norme della legge n. 584/1975.

Essa ha quali suoi destinatari tutte le amministrazioni pubbliche. Per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono:

tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

La direttiva prevede che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di fumo comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi regolamentari e disciplinari nonché poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private in concessione o in appalto.

La direttiva fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi per l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto:

1. per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;

2. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla p.a. e dalle aziende pubbliche per esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico;

3. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico;

4. i luoghi indicati dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, anche se non si tratta di «locali aperti al pubblico» nel senso precisato dalla direttiva (es. aule scolastiche: fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado si intendono ricomprese anche le aule universitarie).

La direttiva precisa, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975. Nei locali in cui si applica il divieto vige l'obbligo di apporre cartelli con indicazione del divieto di fumo.

Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo.

Premesso che il divieto di fumo si applica nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge n. 584 del 1975, ancorché non si tratti di locali «aperti al pubblico» nel senso di locali in cui una generalità di amministrati e di utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, si fornisce un elenco esemplificativo dei locali che rientrano nella generica espressione usata dalla legge n. 584/1975, così come interpretata dalla sentenza n. 462/1995 del T.A.R. del Lazio, «locali chiusi adibiti a pubblica riunione» in cui vige il divieto di fumo, allo scopo di agevolare la corretta applicazione della normativa:

ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali in cui gli utenti richiedono un servizio - pagamento ticket, richieste di analisi, ecc...);

scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc...);

uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni; uffici di altre amministrazioni a livello territoriale: uffici del catasto, uffici collocamento ecc..;

uffici postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi, ecc.);

distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione della difesa aperti al pubblico (uffici di certificazione, uffici informazioni e relazioni con il pubblico);

uffici I.V.A., uffici del registro;

uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari;

uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, società erogatrici di gas, corrente elettrica, ecc.);

banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).

Competenze dei dirigenti in ordine all'applicazione del divieto di fumo.

I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio ovvero il responsabile della struttura privata, sono tenuti ad individuare, con atto formale, i locali della struttura cui sovrintendono, dove, ai sensi dei criteri prima citati, devono essere apposti i cartelli di divieto.

Spetta ad essi, quindi, predisporre o far predisporre i cartelli di divieto completi delle indicazioni fissate dalla direttiva:

divieto di fumo;

indicazione della norma che impone il divieto (legge n. 584/1975);

sanzioni applicabili;

soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni (nominativo del funzionario/i preposto/i dal dirigente, con atto formale, alla vigilanza sul divieto di fumo nonché all'accertamento dell'infrazione nei locali ove è posto il cartello di divieto, o, ove non si sia proceduto a nomina specifica, il nome del dirigente responsabile della struttura pubblica ai sensi di legge e dei regolamenti).

Spetta ai dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio, come anticipato, individuare in ciascuna di esse, con atto formale, i funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di procedere alla contestazione delle infrazioni e di verbalizzarle.

Detti funzionari, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore, hanno

l'obbligo di fare rapporto all'autorità competente, che, come si è detto, è, nella maggior parte dei casi, il prefetto, affinché irroghi la sanzione.

Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica (concessionari di pubblici servizi) i soggetti obbligati a vigilare sul rispetto del divieto e ad accertarne la violazione sono coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.

Nei locali privati nominativamente citati dall'art. 1 della legge n. 584 del 1975 (es. nei teatri, nei cinema, nelle sale da ballo, ecc.) tali figure si identificano nei conduttori dei locali individuati nella lettera *b)* dell'art. 1 della legge citata.

Sanzioni.

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 della legge n. 584/1975 per il trasgressore è quella del pagamento di una somma di danaro da L. 1.000 a L. 10.000.

Per effetto degli articoli 10 e 114 della legge n. 689/1981 le sanzioni amministrative non possono essere inferiori quanto al minimo a L. 4.000, e quanto al massimo a L. 10.000.

Per effetto dell'art. 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205», l'art. 10 della legge n. 689/1981 è così modificato: «La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire ventimilioni. ... Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.».

L'art. 16 della legge n. 689/1981 ammette il pagamento in misura ridotta della sanzione se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione.

In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo, per quanto detto sopra, è più favorevole il pagamento del doppio del minimo, pari a L. 24.000.

Va precisato in proposito che ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, per incompatibilità, resta abrogato l'art. 8 della legge n. 584/1975 in quanto disciplina una materia successivamente modificata da apposita legge, appunto la legge n. 689/1981 e che altre norme dispongono il divieto di maneggiare danaro da parte dei pubblici funzionari (e quindi di riscuotere direttamente la sanzione dal trasgressore).

Per completare il quadro sanzionatorio occorre ricordare che l'art. 7 della legge n. 584/1975 prevede una sanzione anche per coloro che sono tenuti a far osservare il divieto e vengono meno a questo loro dovere; la sanzione per questi va da L. 20.000 a L. 100.000.

Applicazione della sanzione.

1) Come si accerta l'infrazione:

a) negli uffici pubblici:

il funzionario preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione, deve essere dotato degli appositi moduli di contestazione. In caso di trasgressione, questi procederà a compilare il modulo e a darne copia al trasgressore.

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta, sessanta giorni, il funzionario che ha accertato la violazione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (ex art. 17, legge n. 689/1981), al prefetto (competente ex art. 9, legge n. 584/1975).

b) nei locali condotti da privati:

il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore da lui incaricato richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 4, lettera *c)* della direttiva 14 dicembre 1995).

2) Come si paga la contravvenzione:

il modulo di contestazione deve riportare le indicazioni sul pagamento della contravvenzione, ove non sia diversamente individuato da specifiche normative regionali si applica quanto segue:

a) si può pagare direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell'ente in cui è stata accertata l'infrazione, compilando apposito modulo.

Il codice tributo da indicare è il 131 T, che corrisponde alla voce «sanzioni amministrative diverse da I.V.A.» (V. decreto legislativo n. 237/1997 e relativo allegato).

Va però inserito anche il codice «ufficio». Si tratta di un codice che ogni amministrazione pubblica deve avere e che dovrà essere stampato sul verbale di contestazione.

b) si può delegare la propria banca al pagamento sempre utilizzando lo stesso modulo;

c) si può pagare presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente postale intestato a servizio riscossione tributi - concessione di ....

Si rammenta che il funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con sentenza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia

nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.

3) Autorità competente a ricevere il rapporto.

Un aspetto problematico è correlato alla identificazione della autorità competente a ricevere il rapporto sulle violazioni accertate. Ove non sia diversamente individuato da specifiche normative regionali si applica quanto segue.

L'art. 9 della legge n. 584 del 1975, nella sua formulazione testuale, dispone che i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni presentino il rapporto al prefetto.

Tale disposizione, tuttavia, deve oggi essere applicata in maniera conforme ai sopravvenuti indirizzi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1034 del 27 ottobre 1988.

Il giudice delle leggi ha, infatti, affermato che non spetta allo Stato indicare gli uffici competenti a ricevere il rapporto *ex lege* n. 689/1981 quando le violazioni siano attinenti a materie di competenza regionale.

In particolare, relativamente al divieto di fumo sui mezzi di trasporto tranviario e delle ferrovie in concessione, nonché nei locali adibiti allo stesso servizio di trasporto, la sentenza ha precisato che, quando l'infrazione inerisce attività affidate, a titolo proprio o di delega alle regioni, a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, la competenza a ricevere il rapporto deve essere imputata agli organi dalle stesse individuati.

Lo stesso principio è stato affermato dalla Corte con riguardo al divieto di fumo nei locali chiusi di cui all'art. 1 della legge n. 584, «quando la proibizione di fumare si riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la competenza regionale (come ad esempio, le strutture del Servizio sanitario nazionale, i musei e le biblioteche affidate alle regioni)...».

Ne consegue che il rapporto va presentato alla regione quando la violazione sia stata rilevata:

a) nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza regionale;

b) nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le regioni esercitano competenze proprie o delegate;

c) nell'ambito degli uffici o delle strutture della regione o delle aziende o istituzioni da essa dipendenti.

Il rapporto va presentato all'ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per territorio (art. 1, comma 1, voce Ministero dei trasporti, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982), quando le violazioni siano state rilevate nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza statale, ad esclusione delle violazioni accertate negli ambiti di competenza delle Ferrovie dello Stato per le quali occorre aver riguardo a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Il rapporto va presentato all'ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e all'ufficio veterinario di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza (art. 1, comma 1, voce Ministero della sanità, del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982).

Il rapporto, infine, va presentato al prefetto in tutti i restanti casi.

Roma, 28 marzo 2001

Il Ministro della sanità: VERONESI

01A3819

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 5 aprile 2001, n. **1061262.**

Indicazioni necessarie alla attivazione dell'intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante incentivi fiscali alle imprese dei settori del commercio e del turismo aventi unità locali nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Alle imprese interessate

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

All'Unioncamere

Alle Unioni regionali delle camere di commercio delle regioni a statuto speciale

Alle associazioni di categoria del commercio e del turismo

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito d'imposta, con le modalità e i criteri di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo art. 10. Gli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, hanno esteso le agevolazioni alle imprese commerciali all'ingrosso, alle spese per l'acquisto di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica ed hanno elevato l'ammontare massimo di agevolazione concedibile nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia *de minimis*. L'art. 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha inoltre esteso l'agevolazione alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa.

La normativa predetta rientra, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fra quelle trasferite alle regioni cui spetta darne attuazione, ad eccezione delle regioni a statuto speciale per le quali il suddetto trasferimento potrà avvenire solo dopo l'adozione delle norme di attuazione dei relativi statuti. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà pertanto alla gestione dell'intervento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano fino al completamento delle procedure di adeguamento degli statuti.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate all'attuazione dell'art. 11 della legge n. 449 del 1997 nelle predette regioni e province autonome è pari a lire 29,6 miliardi.

Con la presente circolare vengono fornite le necessarie indicazioni per la attivazione dell'intervento e definito lo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi unità locali nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Le richieste possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2001; le richieste presentate prima di tale data saranno restituite alle imprese.

1. *Soggetti beneficiari.*

1.1. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, quelle di vendita all'ingrosso, quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le imprese turistiche.

a) Si intendono imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle che esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale. Esercita l'attività di commercio al minuto chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. In particolare esercita l'attività di commercio su aree pubbliche l'impresa, munita dell'autorizzazione prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, ovvero, dopo il 24 aprile 1999 di quella prevista dall'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che vende merci al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche. Si intendono rivendite di monopolio quelle autorizzate in base alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1988, n. 63, di attuazione.

b) Si intendono imprese commerciali di vendita all'ingrosso quelle che acquistano merci in nome e per conto proprio e le rivendono ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

c) Non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni le imprese industriali, quelle agricole e quelle artigiane, anche se vendono all'ingrosso i propri prodotti.

d) Si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, con impianti ed attrezzature adeguati; tali imprese debbono essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

e) Le imprese turistiche sono quelle definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (*Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1983, n. 141) e dalle leggi regionali, ivi comprese le agenzie di viaggi.

1.2. Ai fini della definizione di piccola e media impresa si applicano i parametri fissati per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1997, n. 229), in relazione alla citata legge 317/1991 (decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1998), di seguito indicati:

A. È definita piccola e media l'impresa che:

a) ha meno di 95 dipendenti, e

b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ecu,

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997;

B. Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa che:

a) ha meno di 20 dipendenti, e

b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ecu,

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

2. *Spese ammissibili.*

2.1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni strumentali nuovi, strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale cui sono destinati e oggetto di ammortamento, individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al «Gruppo XIX» e alle «Attività non precedentemente specificate», di seguito elencati:

A. Gruppo XIX «Alberghi, ristoranti, bar e attività affini»:

a) mobili e arredamento;

b) biancheria;

c) attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.);

d) impianti generici (riscaldamento, condizionamento);

e) impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili);

f) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici.

B. Attività non precedentemente specificate - «Altre attività»:

a) impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.;

b) macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico);

c) stigliatura;

d) arredamento;

e) banconi blindati o con cristalli blindati;

f) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;

g) impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione;

h) impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici;

i) mobili e macchine ordinarie d'ufficio;

j) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici.

Ulteriori tipologie di spese.

Sono altresì ammissibili anche le spese relative agli acquisti di programmi informatici (ivi inclusi quelli riferiti all'introduzione dell'euro) e di sistemi di pagamento con moneta elettronica (ivi inclusi gli apparecchi EFT--POS). Per quanto riguarda l'acquisto di programmi informatici rientrano in tale tipologia di spesa i software applicativi, utilizzati cioè per applicazioni particolari, mentre i software di sistema essendo riferiti strettamente all'hardware sono considerati come parte integrante del bene sul quale sono applicati. Per quanto riguarda i sistemi di pagamento con moneta elettronica rientrano in tale tipologia di spesa l'acquisto dell'hardware e del relativo software di sistema, nonché il software applicativo. Sono escluse le spese per noleggio delle apparecchiature, quelle per canoni, ecc.

Le spese relative ai programmi informatici debbono essere capitalizzate e, rappresentando spese che hanno utilità per più esercizi, debbono essere dedotte dal reddito sulla base delle quote imputabili ai singoli esercizi, secondo la vigente disciplina fiscale.

Sono infine ammissibili anche le spese relative agli acquisti di beni per la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

2.2. Non sono ammissibili le spese concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Sono inoltre escluse le spese relative a scorte e ad investimenti oggetto di autofatturazione.

2.3. Le spese medesime devono essere integralmente fatturate a partire dal 7 giugno 1999 e sono ammissibili al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, dei costi d'imballaggio e di trasporto, dei materiali di consumo.

2.4. Gli acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono essere effettuati, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme della vendita con riserva della proprietà (art. 1523 del codice civile), nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione l'impresa richiedente deve aver effettuato pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il trenta per cento del costo agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione. Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, ai fini del rispetto del termine di cui al comma precedente e della determinazione del costo agevolabile, si fa riferimento alla fattura intestata alla società di leasing. Nel caso di acquisto effettuato ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, per il rispetto della predetta quota si fa riferimento al pagamento degli effetti, che comunque devono essere stati emessi integralmente.

2.5. Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati ovvero utilizzati nell'unità locale indicata nel modulo di domanda. Qualora l'impresa intenda utilizzare i beni agevolati, nel corso del triennio successivo alla data di concessione delle agevolazioni, presso un'altra unità locale dell'impresa stessa, deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è stata presentata la domanda, pena la revoca delle agevolazioni.

2.6. Per le attività stagionali, a parziale deroga di quanto stabilito nel precedente punto 2.5, l'impresa potrà trasferire i beni agevolati dall'unità locale interessata ad altro luogo ai fini di custodia per la durata di non utilizzo dei predetti beni nell'unità locale per il periodo di chiusura. In tal caso l'impresa dovrà comunicare alla Camera di commercio competente, nei termini e con le modalità previsti dal precedente punto 2.5, il luogo ove i beni agevolati sono trasferiti ed il periodo di permanenza degli stessi in tale località.

3. *Tipologia e misura dell'agevolazione*

3.1. L'agevolazione concessa consiste in un credito d'imposta determinato nella misura del venti per cento del costo ammissibile dei beni. Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'IVA e ai fini contributivi, anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24, codice tributo «6703». Al credito d'imposta si applicano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio. Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale è concesso; l'eventuale eccedenza è computata, anche in sede di pagamento dell'acconto, in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

3.2. Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis*, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il regime di aiuti *de minimis*, svincolato dalle limitazioni comunitarie cui devono sottostare gli aiuti di Stato, consente alla impresa, indipendentemente dal numero di domande presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria *de minimis*, complessivamente non superiori a 100.000 ecu, ora euro, nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto *de minimis.*

Risulta pertanto necessario far sì che, qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nel triennio prece-

dente la data di spedizione della domanda, aiuti riconducibili sotto la categoria *de minimis* d'importo complessivamente inferiore a 100.000 ecu ora euro, tale limite non venga superato attraverso la concessione dell'agevolazione richiesta. Ne consegue che per effettuare il calcolo di capienza il Ministero deve conoscere l'importo di tutti gli aiuti *de minimis*, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concessi all'impresa richiedente nel predetto periodo. A tal fine l'impresa richiedente, nel caso in cui abbia ottenuto nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda aiuti riconducibili sotto la categoria *de minimis* d'importo complessivamente inferiore a 100.000 ecu ora euro, pena la esclusione dalle agevolazioni, deve indicare negli appositi spazi del modulo di domanda i dati richiesti. Il tasso di conversione lira/ecu da applicare per gli aiuti concessi nel 1998 è quello medio annuale (utilizzato ai fini della determinazione della dimensione aziendale) relativi all'esercizio precedente quello di concessione dell'aiuto *de minimis*, ed è pari a L. 1.923,6.

Per gli aiuti concessi a partire dal 1999 il tasso di conversione lira/euro è pari a L. 1.936,27.

Nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato nel triennio precedente la data di spedizione della domanda di alcun aiuto *de minimis*, l'ammontare massimo di agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 449 del 1997, come modificato dalla legge n. 448 del 1998, è pari a L. 193.627.000, corrispondente a spese sostenute per L. 968.135.000.

3.3. Le risorse disponibili sono pari, come già detto, a lire 29,6 miliardi. È prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie a disposizione, a favore delle imprese che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata dalle altre imprese. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti si applicano i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della dimensione aziendale di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997.

4. *Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni.*

4.1. La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere presentata, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle quali è situata l'unità locale ove vengono utilizzati i beni per i quali si richiedono le agevolazioni, utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia o estratto dal sito Internet www.minindustria.it, lo schema allegato alla presente circolare. Sulla busta deve essere indicato il riferimento: «Art. 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Incentivi fiscali per il commercio». Deve essere presentata per ciascuna unità locale una domanda.

L'impresa dovrà trasmettere alla camera di commercio, unitamente alla domanda di agevolazione, la seguente documentazione:

a) copia fotostatica delle fatture relative ai beni per i quali sono state richieste le agevolazioni (nel caso di acquisto tramite leasing, copia della fattura intestata alla società di locazione finanziaria);

b) originale o copia autenticata della quietanza delle stesse o della relativa dichiarazione del fornitore che attesti l'avvenuto pagamento per almeno il trenta per cento del costo agevolabile (nel caso di leasing, la dichiarazione deve essere rilasciata dalla società di locazione finanziaria; nel caso di acquisto ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'istituto di credito). Sono considerate quietanze anche gli scontrini fiscali allegati alla fattura e la documentazione bancaria attestante il pagamento qualora contenga le indicazioni relative a: denominazione dell'impresa, numero della fattura di riferimento, importo e data dell'avvenuto pagamento.

c) In caso di parziale invio della documentazione di cui ai punti *a)* e *b)* la camera di commercio competente sospende l'inserimento della domanda negli elenchi di cui al successivo punto 4.2 e provvede a richiedere l'integrazione che dovrà pervenire, con le medesime modalità, entro trenta giorni dalla richiesta medesima. La domanda, completa della documentazione, verrà inserita nell'elenco relativo al giorno di trasmissione dei documenti richiesti.

d) Il mancato invio della documentazione integrativa verrà considerato come rinuncia all'agevolazione e pertanto la domanda non avrà seguito.

4.2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, controllate le disponibilità finanziarie, ordina, in appositi e distinti elenchi secondo l'ordine cronologico di spedizione le domande validamente pervenute e trasmesse da ciascuna camera di commercio, e comunica alle imprese interessate l'avvenuta concessione dell'agevolazione.

4.3. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle domande aventi la stessa posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura.

4.4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.* Contestualmente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di cassa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese.

A decorrere dalla data di pubblicazione della comunicazione di esaurimento fondi non possono essere presentate domande di agevolazioni; le domande ugualmente presentate a partire da tale data saranno restituite alle imprese.

Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanzia-

ria, il credito d'imposta è riconosciuto, con priorità nella formazione dell'elenco di cui al punto 4.2, nell'anno successivo nei limiti della relativa disponibilità.

Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, fissare nuovi termini per la presentazione delle domande.

4.5. Sono motivi di esclusione dagli elenchi cronologici di cui al punto 4.2:

a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello allegato alla presente circolare;

b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati come obbligatori nel modulo di domanda per la compilazione della domanda di accesso ai benefici;

c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo;

d) la mancanza della firma e/o dell'autentica della medesima. Si ricorda che in base alle innovazioni normative in materia di semplificazione amministrativa di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, è possibile, oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero tramite l'ufficiale di anagrafe, adempiere all'obbligo di autentica della firma allegando alla richiesta di accesso ai benefici, fotocopia del documento valido di identità del firmatario;

e) il mancato invio della documentazione integrativa di cui al punto 4.1.

5. *Divieto di cumulo.*

5.1. L'impresa non può beneficiare per i medesimi beni oggetto delle agevolazioni di cui all'art. 11 della legge n. 449 del 1997, di altre agevolazioni previste sotto qualsiasi forma, ivi incluso anche gli aiuti *de minimis*, da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie coofinanziate, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni attuative della legge n. 317 del 1991, richiamate dal comma 3 dell'art. 11 in questione.

6. *Controlli, revoche e sanzioni.*

6.1. Successivamente alla concessione dell'agevolazione, nell'ambito della attività di controllo di merito sulla documentazione trasmessa, la Camera di commercio competente potrà richiedere alla impresa ulteriori informazioni e integrazioni della documentazione medesima. In caso di mancato invio di quanto richiesto dalla Camera di commercio entro il termine di trenta giorni, si provvederà alla revoca, anche parziale, delle agevolazioni.

6.2. In ogni caso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le camere di commercio possono disporre ispezioni presso le imprese beneficiarie, ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni.

6.3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni qualora:

a) i beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;

b) le informazioni e integrazioni necessarie ai fini del controllo di merito, non vengano fornite alle Camere entro il termine di trenta giorni dalla data dell'eventuale richiesta;

c) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso alle agevolazioni, dichiarate dall'impresa in fase di domanda di agevolazione;

d) l'impresa non abbia comunicato alla Camera di commercio entro trenta giorni l'utilizzo dei beni agevolati presso altra unità locale dell'impresa stessa, ovvero nel caso di attività stagionali, presso altra località per il periodo di chiusura;

e) l'impresa abbia usufruito, per i medesimi beni oggetto dell'agevolazione di cui alla presente circolare, di altre agevolazioni, previste sotto qualsiasi forma ivi inclusa anche la categoria *de minimis*, da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero da azioni comunitarie coofinanziate.

6.4. In caso di revoca il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

6.5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e della restituzione delle agevolazioni revocate si applicano, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria, è disposta nella misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera *c)* del punto 6.3.

Nei casi di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca disposta per le inadempienze di cui alla lettera *a)* del punto 6.3 per azioni o fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, ovvero per i casi di cui lettera *c)* del medesimo punto 6.3, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del credito di imposta.

In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

6.6. Chi rilascia o utilizza certificazioni attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

7. *Misure organizzative.*

7.1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono, eventualmente in collaborazione con le associazioni di categoria, intraprendere iniziative dirette ad agevolare la presentazione delle domande, anche mediante la diffusione e l'utilizzo di appositi supporti informatici.

Roma, 5 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO

SPAZIO RISERVATO ALLA CCIAA	SPAZIO RISERVATO ALL'IMPRESA
DATA SPEDIZIONE |__|__|__|__|__|__|	CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Campo obbligatorio)
DATA ARRIVO |__|__|__|__|__|__|	AGEVOLAZIONE RICHIESTA [1] |__|__|__|__|__|__|__|__|__| lire |__| Euro |__| (Campo obbligatorio)
N. PROTOCOLLO |__|__|__|__|__|__|	NUMERO DIPENDENTI [2]: da 0 a 20 |__| oltre 20 |__| (Campo obbligatorio)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DOMANDA PER L'ACCESSO AI BENEFICI [3]

Legge 27.12.1997, n. 449 articolo 11 e successive modifiche e integrazioni (Credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso, di quelle che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di quelle turistiche, delle agenzie di viaggio e turismo, delle rivendite di generi di monopolio aventi unità locali ubicate nelle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano).

Spett.le
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
per il tramite della Camera di Commercio di ....

BOLLO

Ai fini della richiesta delle agevolazioni previste dall'art. 11 della L. 27.12.1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto ....
in qualità di [4]... dell'impresa di seguito indicata:

DICHIARA

A. DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE

A.1 ***Denominazione*** [5]**:**
....
....

A.2 ***Natura giuridica*** *(barrare il quadratino corrispondente):*

Impresa individuale |__| Società di persone |__| Società di capitali |__| Altra forma |__|

[1] L'ammontare dell'agevolazione richiesta deve corrispondere a quello indicato al successivo punto B.2.
[2] Il dato relativo al numero dei dipendenti deve corrispondere a quello indicato al successivo punto A.5; la classe da 0 a 20 include anche il caso di nessun dipendente. Barrare la casella da 0 a 20 in caso di nessun dipendente.
[3] Occorre presentare una domanda per ogni unità locale, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
[4] Indicare se titolare o legale rappresentante.
[5] La denominazione deve essere uguale a quella desumibile dal certificato d'iscrizione nel Registro delle Imprese.

A.3 ***Sede legale***

Comune.. *Prov.* /__/__/ *C.a.p.* /__/__/__/__/__/

Via e numero civico ....

....

Numero di telefono /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ *numero di Fax* /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

A.4 ***P.Iva*** /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ ***Cod. fisc.*** /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

(Campo obbligatorio) ***(Campo obbligatorio)***

A.5 ***Numero dei dipendenti[6] :*** ***da 0 a 20*** /__/ ***oltre 20*** /__/

(campo obbligatorio)

A.6 ***Descrizione dettagliata dell'attività svolta dall'impresa nell'unità locale dove sono installati ed utilizzati i beni acquistati*** ....

....

....

....

....

(l'indicazione è obbligatoria)

A. 7 Tipo di attività prevalente *(barrare il quadratino corrispondente)*:

Dettaglio |__| Ingrosso |__| Somministrazione |__| Imp. Turistica |__| Agenzia Viaggi |__| Generi di monopolio |__|

A.8 ***Unità locale interessata dagli investimenti***

(da indicare obbligatoriamente anche se coincide con la sede di cui al punto A.3):

Comune .... *Prov.* /__/__/ *C.a.p.* /__/__/__/__/__/

Via e numero civico ....

Numero di telefono /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ *numero di fax* /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Indirizzo E-mail...

A.9 ***Persona incaricata dall'impresa a seguire l'iter della pratica:***

Sig. .... *Comune*...

Via e numero civico ....

....

Numero di telefono /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ *numero di fax* /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

[6] Il dato relativo al numero dei dipendenti deve corrispondere a quello indicato nello spazio del frontespizio riservato all'impresa; la classe da 0 a 20 include anche il caso di nessun dipendente.

B. DATI RELATIVI AI BENI ACQUISTATI

Tutti gli importi indicati nella presente sezione sono espressi nella seguente unità monetaria:
(da indicare obbligatoriamente) Euro [7] ☐ Lire ☐

B.1 Descrizione dei costi ***(da indicare obbligatoriamente)*** *Gli importi riportati devono essere al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, dei costi d'imballaggio e di trasporto, dei costi per materiali di consumo, , manutenzione e riparazione e di altri eventuali oneri accessori.*

DESCRIZIONE ANALITICA DEI BENI OGGETTO DELLA RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE	QUANTITA' DEI BENI	IMPORTO	DATA E NUMERO FATTURA [8]		RIFERI-MENTO[9]
TOTALE DEI COSTI	******		*****	***	*****

B.2 Agevolazione richiesta [10] ***(Campo obbligatorio):*** /__/__/__/__/__/__/__/__/__/

---

[7] Se gli importi sono espressi in Euro, arrotondare alla seconda cifra decimale.
[8] Per i beni acquistati tramite leasing, indicare gli estremi delle fatture intestate alla società di locazione finanziaria.
[9] Indicare il numero di riferimento corrispondente alle seguenti categorie :
GRUPPO XIX "Alberghi, ristoranti, bar ed attività affini" della tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988:
Riferimento
1. Mobili ed arredamento
2. Biancheria
3. Attrezzature (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.)
4. Impianti generici (riscaldamento, condizionamento)
5. Impianti specifici (igienici, cucina, frigoriferi, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili)
6. Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici

ALTRE ATTIVITA' (non specificate precedentemente) della tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988:
Riferimento
7. Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.
8. Macchinari, apparecchi ed attrezzature varie (compresi: frigoriferi, impianti di condizionamento e distributori automatici)
9. Stigliatura (scaffalatura)
10. Arredamento
11. Banconi blindati o con cristalli blindati
12. Impianto d'allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva
13. Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione
14. Impianti destinati al trattamento ed al depuramento di acque, fumi nocivi, ecc., mediante l'impiego di reagenti chimici
15. Mobili e macchine ordinario per ufficio
16. Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici

ULTERIORI TIPOLOGIE DI SPESA
Riferimento
17. Programmi informatici
18. Sistemi di pagamento con moneta elettronica
19. Beni per la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

[10] L'agevolazione richiesta non può superare il venti per cento del totale dei costi indicati al punto B.1.

C. DATI RELATIVI AD EVENTUALI AIUTI *DE MINIMIS*

C.1 Di aver beneficiato dei seguenti *aiuti de minimis* nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda:

DATA DI CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE	IMPORTO IN LIRE DELL'AGEVOLAZIONE	TASSO DI CONVERSIONE LIRA/ECU/EURO	IMPORTO IN ECU/EURO DELL'AGEVOLAZIONE
TOTALE		*****	

DICHIARA INOLTRE

a norma dell'art. 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445:

- che l'attività esercitata dall'impresa rientra tra quelle ammesse ad agevolazione (e cioè: commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, impresa turistica, agenzia di viaggi e turismo, generi di monopolio);
- che l'impresa è di piccola o media dimensione come definita dal decreto M.I.C.A. 23.12.1997, pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11.2.1998;
- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- che i beni acquistati sono installati e/o utilizzati presso l'unità locale indicata al precedente punto A.8;
- che i beni acquistati sono strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale ove gli stessi sono installati e/o utilizzati;
- di avere, con riferimento alle fatture sopra elencate, effettuato pagamenti, corrisposto rate o canoni, per ciascun bene agevolato, per almeno il 30% del costo agevolabile;
- che tutti i beni sono di nuova fabbricazione;
- che i costi indicati sono al netto di IVA e di eventuali altre imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, dei costi d'imballaggio e di trasporto, dei costi per materiali di consumo, per l'installazione, la manutenzione e la riparazione e di altri eventuali oneri accessori;
- che le spese relative ai beni per i quali si richiedono le agevolazioni sono state integralmente fatturate a decorrere dal 7 giugno 1999;
- che i beni elencati al punto B.1 sono iscritti nel Registro dei Cespiti Ammortizzabili e che, per i beni stessi, l'impresa non ha usufruito di altre agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali, comunitarie o delle province autonome di Trento o Bolzano;
- di aver allegato alla domanda tutta la documentazione richiesta;
- di essere consapevole delle sanzioni penali comminate a norma dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci;

SI IMPEGNA A

- conservare per cinque anni dalla data di spedizione della domanda d'agevolazione tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa all'acquisto dei beni agevolati;
- corrispondere, entro trenta giorni, alle richieste di informazioni formulate dalla Camera di commercio competente, nell'ambito della sua attività di controllo;
- non cedere, alienare o comunque distrarre per un periodo di almeno tre anni dalla data di concessione dell'agevolazione i beni agevolati senza che ne sia data immediata comunicazione alla Camera di commercio;
- comunicare, infine, alla Camera di commercio, entro trenta giorni, l'eventuale spostamento dei beni agevolati presso un'altra unità locale dell'impresa, anche nel caso di trasferimento di detti beni presso altro luogo ai fini di custodia per la durata di non utilizzo durante il periodo di chiusura.

Data |__|__|__|__|__|__| Firma del richiedente [11]

....

[11] La firma deve essere autenticata. Si ricorda che, oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero tramite l'ufficiale di anagrafe, è possibile adempiere al previsto obbligo allegando alla domanda stessa fotocopia del documento di identità del firmatario.

01A3968

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 23 marzo 2001, n. **31/E.**

Modello 730/2001-Redditi 2000. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti.

Alle direzioni regionali delle entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai Centri di servizio delle imposte dirette e indirette
Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Direzione generale per i servizi periferici del tesoro
All'Istituto nazionale della previdenza sociale
Ai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti
e, per conoscenza:
Al Ministero delle finanze - Segretariato generale
Al Servizio consultivo e ispettivo tributario
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alle Direzioni centrali dell'agenzia delle entrate
Agli Uffici centrali di staff dell'agenzia delle entrate

1. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MEDIANTE IL MODELLO 730/2001.

1.1. *Contribuenti che possono utilizzare il modello 730*.

Possono utilizzare il modello 730/2001 se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti:

i lavoratori dipendenti e i pensionati;

i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;

i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;

i sacerdoti della Chiesa cattolica;

i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;

i soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può:

rivolgersi al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2001;

rivolgersi a un CAF-dipendenti, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2001.

Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera c-*bis)*, del T.U.I.R., già redditi di collaborazione coordinata e continuativa, almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2001 e sono conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare le operazioni di conguaglio.

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se:

il rapporto di lavoro è cessato al momento della presentazione della dichiarazione;

sono a conoscenza che il rapporto di lavoro cesserà prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730:

di lavoro dipendente;

assimilato a quello di lavoro dipendente; di terreni e fabbricati;

di capitale;

di lavoro autonomo diverso da quello derivante dall'esercizio di arti e professioni abituali;

alcuni redditi diversi;

alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

1.2. *Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730*.

Non possono utilizzare il modello 730/2001, ma devono presentare il modello UNICO 2001 Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno 2000 hanno posseduto:

redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata;

redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;

redditi «diversi» non compresi tra quelli indicati nel quadro D del modello 730 (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda, proventi derivanti da attività sportiva dilettantistica).

Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2001 i contribuenti che:

devono presentare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, quali gli imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA, i venditori porta a porta;

non risultano residenti in Italia nel 2000 e/o nel 2001;

nel 2001 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad eflettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.

1.3. *La dichiarazione congiunta*.

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il modello 730, quando almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata quando uno dei coniugi è titolare, nel 2000, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi «diversi» non compresi nel quadro «D» del modello 730), o, comunque, è tenuto a presentare il modello UNICO 2001 Persone fisiche.

Quando entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei due sostituti presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio.

Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come «dichiarante» il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene presentata ad un CAF.

Non è possibile presentare dichiarazione congiunta quando il coniuge è deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti.

1.4. *Modalità e termini di presentazione del modello 730.*

I contribuenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione rivolgendosi al proprio sostituto d'imposta che intende prestare assistenza fiscale oppure ad un CAF dipendenti autonomamente prescelto.

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il 30 aprile 2001:

il modello 730/2001, debitamente sottoscritto ed interamente compilato; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;

l'apposita busta chiusa contenente il modello 730-1 concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef (da inserire nella busta anche se non compilato). Possono essere utilizzate buste bianche con l'indicazione: «Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef». Le scelte effettuate dai coniugi, che hanno presentato la dichiarazione congiunta, vanno inserite in una sola busta con l'indicazione dei dati anagrafici del dichiarante.

Al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve, invece, essere conservata dal contribuente, anche in caso di assistenza prestata da un CAF, fino al 31 dicembre 2005 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale prestata da un CAF-dipendenti deve presentare entro il 31 maggio 2001:

il modello 730/2001 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione;

il modello 730-1 con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef.

Il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e il rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibii, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

Le modalità e i termini di presentazione del modello 730/2001 previsti per l'assistenza fiscale prestata dai CAF, si applicano anche quando il sostituto d'imposta socio di un CAF presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso.

1.5. *La dichiarazione integrativa.*

Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, l'omessa o la parziale indicazione di oneri declucibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa. A tal fine va utilizzato un modello 730 nel quale deve essere barrata l'apposita casella «730 integrativo» che deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2001, ad un CAF-dipendenti, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto.

Il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata necessaria al CAF per il controllo della conformità; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione.

Il Centro rilascia la ricevuta, modello «730-2 per il CAF», attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione.

Il CAF elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra l'apposita casella «integrativo» e lo consegna all'assistito, entro il 15 novembre, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa.

Entro il medesimo termine, il CAF deve far pervenire il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, ed entro il 31 gennaio 2002, trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2001.

Nei casi in cui il contribuente riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, può presentare, nei termini ordinariamente previsti, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2001 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.

Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, la regolarizzazione di eventuali debiti d'imposta può avvenire attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

1.6 *Pagamenti rateali e versamenti d'acconto.*

Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche coloro che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono richiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, di primo acconto Irpef, di addizionale comunale e regionale Irpef e di acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. A tal fine, il contribuente indica nella sezione VI, rigo F7, casella 3, del modello 730 il numero delle rate, compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito.

Non è possibile richiedere il pagamento rateale della somma dovuta a titolo di seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.

Il contribuente in sede di presentazione del modello 730 può chiedere, sotto la propria responsabilità, la trattenuta di eventuali minori importi degli acconti risultanti dalla liquidazione della dichiarazione, utilizzando la colonna 2 del rigo F7. Se non intende effettuare alcun versamento l'assistito deve barrare l'apposita casella 1 del rigo F7 del modello 730/2001.

Il contribuente che intende non effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto ovvero effettuare un versamento inferiore rispetto a quello dovuto in base al modello 730 presentato, comunica la propria volontà entro il 1° ottobre 2001, al sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio.

2. ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA.

2.1. *Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.*

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera *l)*, del TUIR.

I sostituti d'imposta, se scelgono di prestare assistenza fiscale, svolgono le attività indicate nell'art. 37, comma 2, del citato decreto n. 241 del 1997.

Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effetuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai centri di assistenza fiscale (art. 37, comma 4, decreto legislativo n. 241 del 1997).

In caso di inosservanza delle richiamate disposizioni (art. 37, commi 2 e 4, decreto legislativo n. 241 del 1997), si rende applicabile ai sostituti d'imposta la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

2.2. *Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.*

Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1 redatta in conformità al modello «730-2 per il sostituto d'imposta».

Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione sia debitamente sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e in caso di dichiarazione congiunta da entrambi i contribuenti e che riporti i dati relativi al sostituto stesso.

Il sostituto controlla, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della dichiarazione anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti d'imposta.

Se nello svolgimento delle operazioni di liquidazione si riscontrano anomalie o incongruenze che comportano l'interruzione dell'assistenza fiscale, il sostituto deve informare tempestivamente il sostituito affinché egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2001 Persone fisiche.

Entro il 15 giugno 2001, il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Il rispetto del termine del 15 giugno, consente al contribuente di riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e di comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal sostituto, onde metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione), che deve essere consegnato all'assistito. La sanzione amministrativa applicata su eventuali versamenti tardivi è a carico dell'autore della violazione che può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Il sostituto entro il 30 settembre 2001, deve trasmettere in via telematica, all'Agenzia delle entrate, i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione e consegnare le buste chiuse contenenti il modello 730-1.

Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2003.

Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti quando presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio.

2.3. *Sostituti d'imposta, compensi previsti.*

Ai sostituti d'imposta spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, stabilito nella misura unitaria di L. 20.000 per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa, adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati stabilito dall'Istat. Per l'elaborazione di una dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia.

Il compenso, corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Alle amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti, come precisato dal Ministero del tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993.

Detti compensi non spettano anche alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.

Per l'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei CAF che hanno prestato assistenza, non è previsto alcun compenso per i sostituti d'imposta.

L'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.

3. ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAI CENTRI PER LAVORATORI DIPENDENTI.

3.1 *Soggetti che possono prestare assistenza fiscale*.

Il decreto legislativo n. 241 del 1997, individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale e le attività che detti centri possono svolgere.

I CAF sono tenuti a prestare assistenza fiscale, per la presentazione del modello 730, ai contribuenti che la richiedono, come previsto dall'art. 34, comma 4, del citato decreto n. 241 del 1997.

Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i Centri di assistenza fiscale devono esporre, in modo visibile, nei locali adibiti all'assistenza, copia del provvedimento di autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e fornire chiare informazioni sull'assistenza, sugli orari di apertura e sulle tariffe applicate.

L'art. 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997, stabilisce per i centri un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di lire 25.000 per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso, adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati stabilito dall'Istat. Per l'elaborazione di una dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia.

Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documenta non deve alcun corrispettivo al centro di assistenza fiscale.

3.2 *Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale prestata dai CAF.*

Il CAF rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e del modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita.

La ricevuta è redatta in conformità al modello «730-2 per il CAF» e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi mezzi può essere apposta la firma dell'incaricato del CAF al rilascio della ricevuta.

Nella ricevuta è opportuno che siano analiticamente indicati i documenti esibiti quando la loro conservazione non è affidata al CAF; l'indicazione può avvenire in forma sintetica quando il CAF conserva copia dei documenti esibiti. L'osservanza di tali indicazioni potrà rivelarsi utile in caso di controllo, di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, di cui sarà contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF.

Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il CAF deve verificare i requisiti necessari per poter utilizzare modello 730 e gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli.

Se si riscontrano, anche nel corso dell'attività di assistenza, situazioni che non consentono l'utilizzo del modello 730, il CAF deve tempestivamente informare il contribuente perché egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2001 Persone fisiche.

Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, il Centro elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte.

Entro il 20 giugno 2001, il CAF consegna, al contribuente, copia della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 gennaio 2001, anche se privi degli aspetti grafici.

Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale, sono evidenziati:

gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;

le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;

i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;

la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell' 8 per mille dell'Irpef.

È opportuno per i contribuenti riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal CAF, onde metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione), che deve essere consegnato all'assistito e la rettifica del risultato contabile (modello 730-4) che deve essere fatta pervenire al sostituto d'imposta in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2001. La sanzione amministrativa applicata su eventuali versamenti tardivi è a carico dell'autore della violazione che può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della dichiarazione presentata, trasmessa in via telematica dal CAF all'Agenzia delle entrate.

Se il contribuente non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF, può presentare, assumendone la piena responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2001 Persone fisiche.

Entro il 20 giugno 2001, il CAF deve comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione «modello 730-4» per le conseguenti operazioni di conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio. Se il risultato contabile perviene oltre tale termine il sostituto procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.

I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina.

Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo (servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano), previa intesa con i sostituti anche invio telematico o mediante supporti magnetici.

I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alle altre amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l'invio telematico.

Le comunicazioni relative a soggetti amministrati dall'Inps devono essere trasmesse in via telematica.

I sostituti d'imposta restituiscono al CAF, entro quindici giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF è in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione.

Il CAF entro il 30 settembre 2001, trasmette in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni modello 730 elaborate; la tardiva od omessa trasmissione comporta l'applicazione, a carico dei centri, della sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

Se il CAF trasmette elementi discordi rispetto alla documentazione fornita dall'assistito, è prevista la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza.

Il CAF deve conservare le dichiarazioni e i relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2003.

3.3. *Visto di conformità.*

I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 241 del 1997, non comportano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), fatta eccezione per eventuali errori materiali e di calcolo, o valutazioni di merito in ordine all'effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

Il rilascio del visto di conformità nella dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;

dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 41% e/o del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita;

delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa all'anno 2000;

delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione stessa ovvero alle risultanze della relativa documentazione esibita;

dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e quelle spettanti sulla base dei dati risultanti dalla stessa dichiarazione.

A carico del responsabile dell'assistenza per l'infedele sottoscrizione di conformità si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni

3.4 *Controlli che il CAF effettua sulla documentazione esibita.*

Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF con la documentazione esibita deve verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione.

Per i controlli che i CAF devono eseguire, non è necessaria l'esibizione da parte del contribuente di documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d'imposta (ad esempio, certificati di stato di famiglia).

Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:

documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.);

fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2000, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio: per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; per i premi di assicurazione sulla vita, documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione);

attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente;

ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41 e/o del 36 per cento, devono essere esibiti:

copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al competente Centro di servizio la comunicazione di inizio lavori;

copia dei bonifici bancari;

copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario (pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998, ovvero spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute d'acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);

attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali .

Se il contribuente ha già esposto nelle precedenti dichiarazioni spese per il recupero del patrimonio edilizio e anche nel modello 730/2001, chiede il riconoscimento di una rata in cui era stato diviso l'onere, il responsabile del CAF non deve richiedere la relativa documentazione. Deve, invece, essere effettuato il controllo di conformità quando il contribuente richiede per la prima volta nella dichiarazione 730/2001, il riconoscimento della detraziorele per spese per interventi effettuati per il recupero del patrimonio edilizio, anche se il presupposto era sorto precedentemente.

Il contribuente può documentare con l'autocertificazione alcune spese sostenute quali:

il versamento della quota per l'assistenza medica di base pagata nel 1993;

il sostenimento delle spese sanitarie per familiari, non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento e rilasciata allo stesso familiare;

erogazioni liberali in denaro effettuate nel 1999 a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati.

Il contribuente può, se il CAF è già in possesso di documentazione, quale contratti di mutuo o di assicurazione, perché prodotta in anni precedenti, attestare con l'autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.

4. OPERAZIONI DI CONGUAGLIO.

4.1. *Modalità e termini.*

I sostituti d'imposta, ai fini del conguaglio sulle retribuzioni, devono tener conto del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziato nei modelli 730-3 che hanno elaborato oppure nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale, nonché di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2001.

È opportuno che, i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno instaurato alcun rapporto di lavoro.

Il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello 730-4 deve essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato anche se d'importo inferiore a lire 20.000.

Conguagli a credito.

Dove il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti nello stesso mese di luglio.

Se anche quest'ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2001.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare l'intero rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

Conguagli a debito.

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio.

Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.

Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulti insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2001. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Dove la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.

Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2001, e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.

Dalla retribuzione comsposta nel mese di novembre 2001 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente, l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.

L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti se viene utilizzato il modello F24 o l'apposito capitolo se il versamento viene effettuato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2001, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovrà essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali anticipate effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

4.2. *Casi particolari.*

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione.

Dove prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi dovranno versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'art. 47, lettera *c*-bis), del T.U.I.R., possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

Decesso del contribuente.

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio delle somme risultanti dal modello 730.

Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.

Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione.

Il predetto credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In alternativa gli eredi hanno la facoltà di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730, possono presentare il modello UNICO 2001 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibli non indicati in tutto o in parte.

Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.

L'eventuale debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato, su tali somme non vengono applicate le sanzioni per tardivo versamento; l'eventuale credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Per tutti i casi particolari sopra illustrati, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore dell'agenzia: ROMANO

01A3919

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Comunicato riguardante il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico del personale del comparto scuola.

Si comunica che la Confederazione CONFSAL e le organizzazioni sindacali CONFSAL - SNALS e GILDA - UNAMAS hanno partecipato alle trattative, ma non sottoscritto il contratto stesso.

01A3820

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 28 marzo 2001:

Tornabene Benvenuto, notaio in Palermo, è trasferito nel comune di Bivona, distretto notarile di Agrigento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marchetti Enrico, notaio residente nel comune di Montegiorgio, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Porto San Giorgio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Morelli Nicoletta, notaio residente nel comune di Calcio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Caravaggio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Gherardi Tommaso, notaio residente nel comune di Ferrara, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Peirano Piero, notaio residente nel comune di Lugo, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Fancello Gianni, notaio residente nel comune di Ghilarza, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Macomer, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Valente Mattia, notaio residente nel comune di Pescina, distretto notarile de L'Aquila, è trasferito nel comune di Cisterna di Latina, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Caccia Antonio, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Sesto Calende, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Cauchi Patrizia, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Casale Monferrato, distretto notarile di Novara, con l'anzidetta condizione;

Bressan Elena, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Conselve, distretto notarile di Padova, con l'anzidetta condizione;

Gibboni Francesco, notaio residente nel comune di Baronissi, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Battipaglia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lomonte Paolo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Siniscola, distretto notarile di Sassari, con l'anzidetta condizione;

Sebastio Giovanni, notaio residente nel comune di San Giorgio Ionico, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Tredici Maria Concetta, notaio residente nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Cerda, distretto notarile di Termini Imerese, con l'anzidetta condizione;

Zanolini Giovanna, notaio residente nel comune di Strigno, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Borgo Valsugana, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Costantino Salvatore, notaio residente nel comune di Follina, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Conegliano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Degan Alessandro, notaio residente nel comune di Cortina d'Ampezzo, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Conegliano, distretto notarile di Treviso, con l'anzidetta condizione;

Lanteri Luigi, notaio residente nel comune di Santa Maria Maggiore, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Verbania, con l'anzidetta condizione;

Gelmi Giacomo, notaio residente nel comune di Tregnago, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione.

01A3821

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.26820-XV.J(2568) del 4 novembre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

trac 6 pieghe Oliviero;
trac rendino Oliviero;
tonante Oliviero 80;
sfera Oliviero 130;
sfera Oliviero 160;
sfera Oliviero 210;
bomba Oliviero 130;
bomba Oliviero 160,

che il sig. Oliviero Antonio intende produrre nella propria fabbrica in Nola (Napoli) - località Masseria Fabbrica Nuova, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A3690

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa rettoria denominata «Chiesa della Sapienza», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa rettoria denominata «Chiesa della Sapienza», con sede in Roma.

01A3696

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto di vita consacrata religiosa «Missionarie di Maria», in Marina di Massa.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto di vita consacrata religiosa «Missionarie di Maria», con sede in Marina di Massa (Massa).

01A3698

Estinzione della fondazione «Opera diocesiana per la formazione religiosa e morale della fanciullezza e gioventù detta anche Casa del fanciullo», in Manciano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 2001, viene estinta la fondazione «Opera diocesana per la formazione religiosa e morale della fanciullezza e gioventù detta anche Casa del fanciullo», con sede in Manciano (Grosseto).

01A3697

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 aprile 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8945
Yen giapponese	111,34
Corona danese	7,4634
Lira Sterlina	0,61990
Corona svedese	9,0690
Franco svizzero	1,5275
Corona islandese	82,85
Corona norvegese	8,1045
Lev bulgaro	1,9472
Lira cipriota	0,57880
Corona ceca	34,782
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,86
Litas lituano	3,5771
Lat lettone	0,5635
Lira maltese	0,4027
Zloty polacco	3,5977
Leu romeno	24815
Tallero sloveno	216,1953
Corona slovacca	43,398
Lira turca	1150000
Dollaro australiano	1,8063
Dollaro canadese	1,3949
Dollaro di Hong Kong	6,9767
Dollaro neozelandese	2,2290
Dollaro di Singapore	1,6215
Won sudcoreano	1192,37
Rand sudafricano	7,2106

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A4028

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina - Banca di credito cooperativo, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Volturara Irpina.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 14 marzo 2001, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina - Banca di credito cooperativo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Volturara Irpina (Avellino), già in amministrazione straordinaria, e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

01A3971

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisiflen»

Estratto del decreto n. 23 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pulitzer italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, con codice fiscale n. 03589790587:

LISIFLEN:

confezioni:

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033212010;

«100 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033212022;

«75 mg/3 ml soluzione iniettabile, per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 033212034,

è ora trasferita alla società: De Salute S.r.l., con sede in via Milano n. 43, Soresina Cremona, con codice fiscale n. 01155930199.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3754

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfacaina»

Estratto del decreto n. 25 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratoire Spad S.A, con sede in 14 Rue Pierre de Coubertin, Dijon Cedex, Francia:

ALFACAINA:

confezioni:

«N 72 mg + 0,0099 mg soluzione iniettabile» 100 tubofiale 1,8 ml - A.I.C. n. 028418010;

«SP 72 mg + 0,0198 mg soluzione iniettabile» 100 tubofiale 1,8 ml - A.I.C. n. 028418022,

è ora trasferita alla società Dentsply France S.a.s., con sede in 17 Rue Michael Faraday, Montigny le Bretonneux, Francia.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3755

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimenol»

Estratto del decreto n. 32 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Amnol - Chimica biologica S.r.l., con sede in via Giotto n. 2 - Novara, con codice fiscale n. 04170400156:

NIMENOL:

confezione: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 032857029,

è ora trasferita alla società: Krugher Pharma S.r.l., con sede in via Volturno n. 10/12 - Sesto Fiorentino, Firenze, con codice fiscale n. 04913660488.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3756

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amphocil»

Estratto del decreto n. 35 del 15 febbraio 2001

La titolarità dell'autorizzazion all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sequus Pharmaceuticals Inc., con sede in 10 Barley Mow Passage, Londra, Gran Bretagna, rappresentata dalla società Astrazeneca S.p.a., con sede in Palazzo Volta, via F. Sforza, Basiglio, Milano, con codice fiscale n. 00735390155:

AMPHOCIL:

confezioni:

1 flaconcino 50 mg - A.I.C. n. 029443013;

10 flaconcini 50 mg - A.I.C. n. 029443025;

1 flaconcino 100 mg - A.I.C. n. 029443037;

10 flaconcino 100 mg - A.I.C. n. 029443049,

è ora trasferita alla società Alza Limited, con sede in 19, Berkeley Street, W1X 5 AEUK, London Gran Bretagna.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3757

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hemofil M»

Estratto del decreto n. 36 del 15 febbraio 2001

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Baxter Healthcare Corporation, con sede in 550 North Brand Boulevard, Glendale California, Stati Uniti d'America, rappresentata dalla società Baxter S.p.a., con sede in viale Tiziano n. 25, Roma, con codice fiscale n. 00492340583:

HEMOFIL M:

confezioni:

IV 1 flac. liof. 1000 UI + 1 flac. 10 ml - A.I.C. n. 027128014;

IV 1 flac. liof. 500 UI + 1 flac. 10 ml - A.I.C. n. 027128026;

IV fl. liof. 250 UI + fl. 10 ml - A.I.C. n. 027128038,

è ora trasferita alla società Baxter S.p.a., con sede in viale Tiziano n. 25, Roma, con codice fiscale 00492340583.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3758

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluocaril BI Fluoré».

Estratto del decreto n. 37 del 15 febbraio 2001

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sanofi - Synthelabo Otc, con sede in 22, Avenue Galilee, le Plessis Robinson, Francia, rappresentata dalla società Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in via G.B. Piranesi n. 38, Milano, con codice fiscale 06685100155:

FLUOCARIL BI FLUORÉ:

confezioni:

«250» dentifricio gel 50 ml - A.I.C. n. 024362079;

«250» dentifricio gel 75 ml - A.I.C. n. 024362081;

«250» dentifricio gel 125 ml - A.I.C. n. 024362093;

«250» pasta dentifricia 50 ml - A.I.C. n. 024362105;

«250» pasta dentifricia 75 ml - A.I.C. n. 024362117;

«250» pasta dentifricia gel 125 ml - A.I.C. n. 024362129;

«250» dentifricio anice 50 ml - A.I.C. n. 024362131;

«250» dentrificio anice 75 ml - A.I.C. n. 024362143;

«250» dentrificio anice 125 ml - A.I.C. n. 024362156;

collutorio flac. 25 ml - A.I.C. n. 024362170;

collutorio flac. 200 ml - A.I.C. n. 024362182;

collutorio flac. 300 ml - A.I.C. n. 024362194;

collutorio flac. 1000 ml - A.I.C. n. 024362206,

è ora trasferita alla società Sanofi - Synthelabo Otc S.p.a., con sede in galleria Passarella n. 2, Milano, con codice fiscale 12324370159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3759

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daycef»

Estratto del decreto n. 38 del 15 febbraio 2001

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Epifarma S.r.l., con sede in via S. Rocco n. 6, Episcopia, Potenza, con codice fiscale n. 01135800769:

DAYCEF:

confezione: A.I.C. n. 034456018 - 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml,

è ora trasferita alla società: Elbea Pharma S.r.l., con sede in via Sella Quintino, 4, Milano, con codice fiscale 13219140152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3760

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trimonase»

Estratto del decreto n. 39 del 15 febbraio 2001

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Tosi Farmaceutici S.a.s., con sede in corso della Vittoria, 12/B, Novara, con codice fiscale n. 00109210039:

TRIMONASE:

confezione: A.I.C. n. 024860025 - 8 compresse 500 mg,

è ora trasferita alla società: Mipharm S.p.a., con sede in via Bernardo Quaranta, 12, Milano, con codice fiscale n. 10036820156.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3761

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto del decreto n. 40 del 15 febbraio 2001

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società A. Ceccarelli e c. dei f.lli Luc. Arn. Corr. Tanganelli, con sede in via G. Caponsacchi, 31, Firenze, con codice fiscale 00438580482:

Specialità medicinale: BALSAMINA KRONER;

confezione e A.I.C. n. 010883015 - 1 flacone sciroppo g 150.

Specialità medicinale BIO CI;

confezione e A.I.C. n.:

005477017 - 6 flaconcini 500 mg/5 ml;

005477029 - os c/arancia 6 fl 10 ml.

Specialità medicinale FIBRONEVRINA;

confezione e A.I.C. n.:

019923010 - im 5 fiale liof. + 5 fiale;

019923022 - im 5 fiale liof. + 5 fiale solv.

Specialità medicinale GASTRO PEPSIN;

confezione e A.I.C. n.:

009535016 - flac. sciroppo g 150;

009535028 - flac. sciroppo g 70;

009535030 - «forte» flac. sciroppo g 70.

Specialità medicinale POLIBETA B12;

confezione e A.I.C. n.:

010198036 - 30 compresse;

010198048 - gocce flacone 20 g uso orale.

Specialità medicinale TRIDELTA;

confezione e A.I.C. n.:

005124019 - norm.3 f 2 ml 100000U;

005124021 - forte 3 f 2 ml 200000U,

sono ora trasferite alla società Ceccarelli farmaceutici S.r.l., con sede in via Caponsacchi, 31, Firenze, con codice fiscale 05031520488.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal cemtottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3762

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algolisina»

Estratto del decreto n. 41 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrate a nome della società Celsius S.p.a., con sede in via Grandi, Caleppio di Settala, Milano, con codice fiscale 04282940156.

Specialità medicinale: ALGOLISINA;

confezione e A.I.C. n.:

023753039 - «30 g» unguento in tubo;

023753041 - «50 g» unguento in tubo,

è ora trasferita alla società Polifarma S.p.a., con sede in via Tor Sapienza, 138, Roma, con codice fiscale 00403210586.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3763

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aran C»

Estratto del decreto n. 42 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alfa Vassermann S.p.a., con sede in Contrada Sant'Emidio, Alanno, Pescara, con codice fiscale 00556960375:

Specialità medicinale: ARAN C;

confezione e A.I.C. n.:

002192019 - 10 compresse masticabili 1 g;

002192045 - 10 compresse effervescenti 1 g;

002192058 - 20 compresse masticabili 500 mg,

è ora trasferita alla società az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede in viale Amelia, 70, Roma, con codice fiscale 03907010585.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3764

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polytrim»

Estratto del decreto n. 43 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2, Verona, con codice fiscale 00212840235:

Specialità medicinale: POLYTRIM;

confezione e A.I.C. n.:

020654024 - collirio flacone 5 ml;

020654036 - pomata oftalmica 4 g,

è ora trasferita alla società S.I.F.I. S.p.a., con sede in via Ercole Patti, 36, Lavinaio - ACI S. Antonio, Catania, con codice fiscale 00122890874.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3765

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto del decreto n. 44 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora registrate alle società RECOGEN S.r.l. via Matteo Civitali, 1, 20148 Milano, codice fiscale 11730170153:

Specialità medicinale: EPARINA CALCICA RECOGEN;

confezione e A.I.C. n.:

033937018 - «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

033937020 - «12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

033937032 - «20000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

033937044 - «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

033937057 - «12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

Specialità medicinale IOPAMIDOLO RECOGEN;
confezione e A.I.C. n.: 033953011 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi da 20 ml;
033953023 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi da 50 ml;
033953035 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi da 100 ml;
033953047 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi da 200 ml;
033953050 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi da 20 ml;
033953062 - «300 mg/ml soluzione inettabile» 10 flaconi da 100 ml;
033953074 - «300 mg/ml soluzione inettabile» 10 flaconi da 100 ml;
033953086 - «300 mg/ml soluzione inettabile» 10 flaconi da 200 ml;
033953136 - «370 mg/ml soluzione inettabile» 10 flaconi da 20 ml;
033953148 - «370 mg/ml soluzione inettabile» 10 flaconi da 50 ml;
033953151 - «370 mg/ml soluzione inettabile» 10 flaconi da 100 ml;
033953163 - «370 mg/ml soluzione inettabile» 10 flaconi da 200 ml;

Specialità medicinale NAPROSSENE SODICO RECOGEN;
confezione e A.I.C. n.:
033615016 - «12 compresse rivestite 220 mg;
033615028 - «20 compresse rivestite 220 mg;

Specialità medicinale PRECORDIL;
confezione e A.I.C. n.:
031221017 - «30 compresse rivestite 40 mg;
031221029 - «30 compresse rivestite 80 mg;
031221031 - «120 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule;
031221043 - «180 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule;
031221056 - «240 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule;

Specialità medicinale VITAMINA C RECOGEN;
confezione e A.I.C. n.: 0337883010 - «10 fiale 1 g 5 ml.
Vecchio titolare A.I.C. PHARMARECORD S.r.l. via Laurentina, km 24,730 00040 - Pomezia Roma, codice fiscale n. 01313330597.

Specialità medicinale BRONCOFLUID;
confezione e A.I.C. n.: 024460040 - sospensione OS 200 ml.

Specialità medicinale CARNITOLO.
confezione e A.I.C. n.:
015997012 - 10 flaconcini orali 1 g 10 ml;
015997024 - 10 flaconcini orali 2 g.

Specialità medicinale FENTICONAZOLO NITRATO PHARMARECORD;
confezione e A.I.C. n.:
028228017 - crema 2% tubo 30 g;
028228029 - gel 2% tubo 30 g;
028228031 - soluzione nebulizz. flacone 30 ml;
028228043 - lozione 2% flacone 30 ml;
028228056 - polvere aspersoria 1% 50 g;
028228068 - polvere aspersoria 2% 50 g;
028228082 - schiuma 2% flacone 100 ml;
028228094 - 100 g flacone scalp fluid 2%;

Specialità medicinale INFERIL;
confezione e A.I.C. n. 019750140 «62,5 mg. sciroppo» 15 contenitori monodose da 14 ml;

Specialità medicinale POLIVITAMINA;
confezione e A.I.C. n. 033782018 - 40 capsule molli.

Specialità medicinale XILEN;
confezione e A.I.C. n. 033784012 - soluzione gengivale 2% flacone 10 ml.,

sono ora trasferite alla società: nuovo titolare A.I.C. RECOFARMA s.r.l. via Matteo Civitali, 1 - Milano, codice fiscale 01242570594.

Con variazione delle seguenti denominazioni:
da EPARINA CALCICA RECOGEN a EPARINA CALCICA RECOFARMA;
da IOPAMIDOLO RECOGEN a IOPAMIDOLO RECOFARMA;
da NAPROSSENE SODICO RECOGEN a NAPROSSENE SODICO RECOFARMA;
da VITAMINA C RECOGEN a VITAMINA C RECOFARMA;
da FENTICONAZOLO NITRATO PHARMARECORD a FENTICONAZOLO NITRATO RECOFARMA.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3766

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vectavir»

Estratto del decreto n. 45 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate, Milano, con codice fiscale 03524320151.
Specialità medicinale: VECTAVIR;
confezione e A.I.C. n.:
032155018 - tubo 2 g crema 1%;
032155020 - flac. erog. 2 g crema 1%;
032155032 - tubo 5 g crema 1%,
è ora trasferita alla società NOVARTIS FARMA S.p.a., con sede in Strada statale 233 km 20,5, Origgio, Varese, con codice fiscale 07195130153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3767

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oraseptic Gola»

Estratto del decreto n. 46 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Warner Lambert Consumer Healthcare S. Comp.P.A., con sede in via C. Colombo, 1, Lainate, Milano, con codice fiscale 01849850167.
Specialità medicinale: ORASEPTIC GOLA;
confezione e A.I.C. n.:
032269019 - 20 pastiglie senza zucchero gusto agrumi;
032269021 -20 pastiglie senza zucchero gusto menta,
è ora trasferita alla società RIBEX S.r.l., con sede in Strada statale 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale 0184950167.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3768

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norfloxacina Eg»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 560 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: NORFLOXACINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

Confezione: 50 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 034401048/mg (in base 10), 10 tuss (in base 32).

Confezione: 10 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 034401012/mg (in base 10), 10 tuss (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488: classe A: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 7.877 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). II prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibero CIPE richiamata è di L. 13.000 (IVA inclusa).

Confezione: 14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 034401024/mg (in base 10), 10 tuss (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: classe A: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 11.028 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 18.200 (IVA inclusa).

Confezione: 20 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 034401036/mg (in base 10), 10 tuss (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

Le altre confezioni sono classificate in classe C.

Classificazione ai fini della fornitura:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione:

Krka d.d. Novo Mesto;
Smarjeska Cesta 6;
8501 Novo Mesto Slovenia;

Stada Arzneimittel AG;
Stadastrasse 2-18;
D-61118 Bad Vilbel Germania;

Doppel Farmaceutici S.r.l.;
Stradone Farnese 118 - 29100 Piacenza - Italia.

Controllo:

Stada Arzneimittel AG;
Stadastrasse 2-18;
D-61118 Bad Vilbel Germania;

Doppel Farmaceutici S.r.l.;
Stradone Farnese 118 - 29100 Piacenza - Italia.

Indicazione terapeutiche.

La «Norfloxacina» è un agente battericida/chemioterapico ad ampio spettro indicato per il trattamento delle seguente infezioni provocate da batteri aerobi gram-positivi e gram-negativi sensibili alla «Norfloxacina»:

Infezioni delle vie urinarie superiori o inferiori complicate o non complicate di natura acuta o cronica (inclusa la pielofrenite).

Deve essere verificata (se possibile) la sensibilità al trattamento dell'organismo scatenante l'infezione sebbene la terapia possa essere iniziata prima che i risultati siano disponibili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3773

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uraplex»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 562 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: URAPLEX.

Titolare A.I.C.: Madaus A.G., con sede legale e domicilio fiscale in Koln, Ostemerheimer Strasse, 198, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: 20 mg compresse rivestite 20 compresse in blister A.I.C. n. 034673018/M (in base 10), 1124CU (in base 32);

confezione: 20 mg compresse rivestite 30 compresse in blister A.I.C. n. 034673020/M (in base 10), 1124CW (in base 32);

confezione: 20 mg compresse rivestite 40 compresse in blister A.I.C. n. 034673032/M (in base 10), 1124D8 (in base 32);

confezione: 20 mg compresse rivestite 50 compresse in blister A.I.C. n. 034673044/M (in base 10), 1124DN (in base 32);

confezione: 20 mg compresse rivestite 60 compresse in blister A.I.C. n. 034673057/M (in base 10), 1124F1 (in base 32);

confezione: 20 mg compresse rivestite 90 compresse in blister A.I.C. n. 034673069/M (in base 10), 1124FF (in base 32);

confezione: 20 mg compresse rivestite 100 compresse in blister A.I.C. n. 034673071/M (in base 10), 1124FH (in base 32);

confezione: 20 mg compresse rivestite 120 compresse in blister A.I.C. n. 034673083/M (in base 10), 1124FV (in base 32);

confezione: 20 mg compresse rivestite 150 compresse in blister A.I.C. n. 034673095/M (in base 10), 1124G7 (in base 32);

confezione: 20 mg compresse rivestite 200 compresse in blister A.I.C. n. 034673107/M (in base 10), 1124GM (in base 32);

confezione: 20 mg compresse rivestite 500 compresse in blister A.I.C. n. 034673119/M (in base 10), 1124GZ (in base 32);

confezione: 20 mg compresse rivestite 600 compresse in blister A.I.C. n. 034673121/M (in base 10), 1124H1 (in base 32);

confezione: 20 mg compresse rivestite 1000 compresse in blister A.I.C. n. 034673133/M (in base 10), 1124HF (in base 32);

confezione: 20 mg compresse rivestite 1200 compresse in blister A.I.C. n. 034673145/M (in base 10), 1124HT (in base 32);

confezione: 20 mg compresse rivestite 2000 compresse in blister A.I.C. n. 034673158/M (in base 10), 1124J6 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 62/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992)

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: trospium cloruro 20 mg;

eccipienti: saccarosio, amido di frumento, cellulosa microcristallina, talco, lattosio monoidrato, carbonato di calcio (E170), diossido di titanio (E171), acido stearico, croscarmellosio sodico, povidone, macrogol 8000, silice colloidale anidra, ossido di ferro idrato (E172), carmellosio sodico, cera bianca d'api, cera carnauba.

Produzione confezionamento e controllo: Madaus AG Lutticher Strasse 5, 53842 Troisdorf - Germania.

Rilascio del lotto: Madaus AG Ostmerhimerstrasse 198, 51109 Colonia - Germania.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento dell'instabilità del muscolo detrursore o iperrelessia del muscolo detrursore, con i sintomi di frequenza urinaria, minzione impellente e incontinenza da minzione impellente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3772

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reduxade»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 576/2000 del 27 marzo 2001

Specialità medicinale: REDUXADE.

Titolare A.I.C.: Knoll Farmaceutici S.p.a. via Europa, 35 - 20053 Muggiò - Milano.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: 28 capsule rigide da 10 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C. n. 034437018/M (in base 10), 10UXWU (in base 32);

confezione: 56 capsule rigide da 10 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C. n. 034437032/M (in base 10), 10UXX8 (in base 32);

confezione: 98 capsule rigide da 10 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C n. 034437069/M (in base 10), 10UXYF (in base 32);

confezione: 280 capsule rigide da 10 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C. n. 034437083/M (in base 10), 10UXYV (in base 32);

confezione 28 capsule rigide da 15 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C. n. 034437095/M (in base 10), 10UXZ7 (in base 32);

confezione: 56 capsule rigide da 15 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C. n. 034437119/M (in base 10), 10UXZZ (in base 32);

confezione: 98 capsule rigide da 15 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C n. 034437145/M (in base 10), 10UY0T (in base 32);

confezione: 280 capsule rigide da 15 mg in blister di PVC/-PVDC - A.I.C. n. 034437160/M (in base 10), 10UY18 (in base 32).

La ditta dichiara che inizierà a commercializzare le confezioni da 28 capsule rigide da 10 e 15 mg;

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: 1 capsula da 10 mg contiene:

Principio attivo: sibutramina cloridrato monoidrato 10 mg (equivalente a 8,37 mg di sibutramina).

Eccipienti:

contenuto della capsula: lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra;

capsula: indaco carminio (E132), biossido di titanio (E171), gelatina, sodio laurilsolfato, chinolina gialla (E104);

inchiostro di stampa: dimeticone, ossidi e idrossidi di ferro (E172), gomma lacca, lecitina di soia (E322), biossido di titanio (E171).

Composizione: 1 capsula da 15 mg contiene principio attivo: sibutramina cloridrato monoidrato 15 mg (equivalente a 12,55 mg di sibutramina).

Eccipienti:

contenuto della capsula: lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra.

capsula: indaco corminio (E132), biossido di titanio (E171), gelatina, sodio laurilsolfato;

inchiostro di stampa: dimeticone, ossidi e idrossidi di ferro (E172), gomma lacca, lecitina di soia (E322) biossido di titanio (E171).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione completa e rilascio dei lotti BCM Ltd. Nottingham NG2 3AA - Inghilterra.

Produzione Bulk controlli: Laboratoires Knoll France Valenciennes Cedex - Francia.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Knoll AG 67061 Ludwigshafen - Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Reduxade» 10 mg/15 mg è indicato quale terapia integrativa nell'ambito di un programma per la riduzione e il controllo del peso corporeo in:

pazienti con obesità e con indice di massa corporea (BMI) pari o superiore a 30 kg/m^2;

pazienti in sovrappeso con BMI pari o superiore a 27 kg/m^2 in associazione ad altri fattori di rischio correlati all'obesità, quali diabete di tipo 2 o dislipidemia.

N O T A:

Reduxade può essere prescritto esclusivamente a pazienti che non hanno risposto adeguatamente ad un appropriato regime dietetico per la riduzione del peso corporeo, ossia a pazienti che hanno difficoltà a raggiungere o mantenere una perdita di peso ›5% in 3 mesi.

Il trattamento con Reduxade 10 mg/15 mg deve essere inquadrato solo come parte integrante di un programma terapeutico a lungo termine mirato alla riduzione del peso corporeo, sotto il controllo di un medico con esperienza nel trattamento dell'obesità. Un corretto approccio al trattamento dell'obesità dovrebbe comprendere sia modificazioni delle abitudini alimentari o comportamentali, sia un aumento dell'attività fisica.

Questo approccio terapeutico integrato è essenziale per un cambiamento duraturo delle abitudini alimentari e dello stile di vita, condizione fondamentale per poter mantenere a lungo termine la riduzione ponderale ottenuta, una volta terminato il trattamento con Reduxade. I pazienti dovrebbero modificare il loro stile di vita mentre sono in trattamento con Reduxade in modo tale da riuscire a mantenere il loro peso anche dopo l'interruzione del trattamento farmacologico. I pazienti dovrebbero essere informati del fatto che, se non si attengono a tali indicazioni, possono riacquistare peso. Anche dopo l'interruzione del trattamento con Reduxade, è auspicabile un monitoroggio continuo del paziente da parte del medico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3771

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ectiva»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 577/2000 del 27 marzo 2001

Specialità medicinale: ECTIVA.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. via E. Folli, 50 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: 28 capsule rigide da 10 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C. n. 034438010/M (in base 10), 10UYVV (in base 32);

confezione: 56 capsule rigide da 10 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C. n. 034438034/M (in base 10), 10UYWL (in base 32);

confezione: 98 capsule rigide da 10 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C. n. 034438061/M (in base 10), 10UYXF (in base 32);

confezione: 280 capsule rigide da 10 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C. n. 034438085/M (in base 10), 10UYY5 (in base 32);

confezione: 28 capsule rigide da 15 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C. n. 034438097/M (in base 10), 10UYYK (in base 32);

confezione: 56 capsule rigide da 15 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C. n. 034438111/M (in base 10), 10UYYZ (in base 32);

confezione: 98 capsule rigide da 15 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C. n. 034438147/M (in base 10) 10UZ03 (in base 32);

confezione: 280 capsule rigide da 15 mg in blister di PVC/PVDC - A.I.C. n. 034438162/M (in base 10), 10UZ0L (in base 32).

La ditta dichiara che intende commercializzare solo le confezioni da 28 capsule rigide da 10 e 15 mg.

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: 1 capsula da 10 mg contiene:

principio attivo: sibutramina cloridrato monoidrato 10 mg (equivalente a 8,37 mg di sibutramina);

Eccipienti:

contenuto della capsula: lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra;

capsula: indaco carminio (E132), biossido di titanio (E171), gelatina, sodio laurilsolfato, chitolina gialla (E104);

inchiostro di stampa: dimeticone, ossidi e idrossidi di ferro (E172), gomma lacca, lecitina di soia (E322) biossido di titanio (E171).

Composizione: 1 capsula da 15 mg contiene:

principio attivo: sibutramina cloridrato monoidrato 15 mg (equivalente a 12,55 mg di sibutramina.

Eccipienti:

contenuto della capsula: lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra;

capsula: indaco carminio (E132), biossido di titanio (E171), gelatina, sodio laurilsolfato;

Inchiostro di stampa: dimeticone, ossidi e idrossidi di ferro (E172), gomma lacca, lecitina di soia (E322), biossido di titanio (E171).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione completa e rilascio dei lotti: BCM Ltd Nottingham NG2 3AA - Inghilterra.

Produzione buk controlli: Laboratoires Knoll France Valenciennes Cedex Francia:

Confezionamento e rilascio dei lotti: Knoll AG 67061 Ludwigshafen Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Ectiva» 10 mg/15 mg è indicato quale terapia integrativa nell'ambito di un programma per la riduzione e il controllo del peso corporeo in:

pazienti con obesità e con indice di massa corporea (BMI) pari o superiore a 30 kg/m^2;

pazienti in soprappeso con BMI pari o superiore a 27 kg/m^2 in associazione ad altri fattori di rischio correlati all'obesità, quali diabete di tipo 2 o dislipidemia.

N O T A:

Ectiva può essere prescritto esclusivamente a pazienti che non hanno risposto adeguatamente ad un appropriato regime dietetico per la riduzione del peso corporeo, ossia a pazienti che hanno difficoltà a raggiungere o mantenere una perdita di peso >5% in 3 mesi.

Il trattamento con Ectiva 10 mg/15 mg deve essere inquadrato solo come parte integrante di un programma terapeutico a lungo termine mirato alla riduzione del peso corporeo, sotto il controllo di un medico con esperienza nel trattamento dell'obesità. Un corretto approccio al trattamento dell'obesità dovrebbe comprendere sia modificazioni delle abitudini alimentari o comportamentali, sia un aumento dell'attività fisica.

Questo approccio terapeutico integrato è essenziale per un cambiamento duraturo delle abitudini alimentari e dello stile di vita, condizione fondamentale per poter mantenere a lungo termine la riduzione ponderale ottenuta, una volta terminato il trattamento con Ectiva. I pazienti dovrebbero modificare il loro stile di vita mentre sono in trattamento con Ectiva in modo tale da riuscire a mantenere il loro peso anche dopo l'interruzione del trattamento farmacologico. I pazienti dovrebbero essere informati del fatto che, se non si attengono a tali indicazioni, possono riacquistare peso. Anche dopo l'interruzione del trattamento con Ectiva, è auspicabile un monitoraggio continuo del paziente da parte del medico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3770

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diviseq»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 578 del 27 marzo 2001

Specialità medicinale: DIVISEQ;

Titolare A.I.C.: Orion corporation P.O. Box 65 FIN-02101 Espoo Finlandia.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993.

Confezione: 3 blister in PVC/PVSC/AL da 28 compresse, A.I.C. n. 035212012/M (in base 10), 11LLRD (in base 32);

confezione: 1 blister in PVC/PVSC/AL da 28 compresse, A.I.C. n. 035212024/M (in base 10), 11LLRS (in base 32).

Forma farmaceutica:

compressa bianca rotonda convessa, con diametro 7 mm, contrassegnata con una «T» su un lato;

compressa blu rotonda convessa, con diametro 7 mm, contrassegnata con «EM210» su un lato;

compressa rosa rotonda convessa, con diametro 7 mm, contrassegnata con «E!» su un lato;

Composizione: 1 compressa bianca da 2 mg contiene:

principio attivo: estradiolo valerato 2 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, ipromellosio, magnesio stearato, indaco carminio (E132);

Composizione: 1 compressa blu da 2 mg/10 mg contiene:

principio attivo: estradiolo valerato 2 mg, medrossiprogesterone acetato 10 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, ipromellosio, magnesio stearato, indaco carminio (E132).

Composizione: 1 compressa rosa da 1 mg contiene:

principio attivo: estradiolo valerato 1 mg;

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, magnesio stearato, ossido di ferro rosso.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione confezionamento e controllo:

Orion pharma A/S Bogeskovvej 9 DK 3490 Kvitsgard - Danimarca.

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva per la sintomatologia da deficienza di estrogeni dovuta a menopausa naturale o indotta artificialmente (per es. post-ovariectomia) in donne che non sono state sottoposte ad isterectomia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3769

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis Ery+Pravo».

Provvedimento n. 62 del 12 marzo 2001

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS ERY+PRAVO:

confezione: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102180015;

confezione: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102180027;

confezione.flacone da 100 ml A.I.C. n. 102180039.

Richiesta modifica schema vaccinale.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. - Via Brembo, 27 - 20139 Milano, codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica schema vaccinale.

È autorizzata la modifica dello schema vaccinale e la relativa modifica degli stampati illustrativi del prodotto medicinale suddetto, inserendo alla voce richiami vaccinali: «I richiami vaccinali vanno effettuati una volta all'anno durante il periodo dell'allattamento. Negli intervalli fra due richiami vaccinali con «Porsilis Ery+Pravo», cioè ogni 6 mesi, occorre rivaccinare gli animali durante l'allattamento con il vaccino singolo contro il Mal rossino».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Le confezioni del prodotto medicinale devono essere poste in commercio con sampati conformi in testi allegati al presente provvedimento. È approvato il prospetto delle caratteristiche del prodotto anch'esso allegato al presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3695

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetanvet»

Provvedimento n. 64 del 20 marzo 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica TETANVET anatossina tetanica adsorbita nella confezione 10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 101386023.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzato il confezionamento finale (etichettatura ed inscatolamento) del prodotto medicinale in questione anche presso l'officina farmaceutica Intervet International B.V. WIM de Korverstraat, 35 - 5831 RM Boxmeer - Olanda.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3694

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sierimmune antitetanico Behringwerke».

Estratto provvedimento n. 65 del 20 marzo 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica SIERIMMUNE ANTITETANICO BEHRINGWERKE anatossina tetanica nelle confezioni: - 1 flacone da 15 ml - 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100095.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Brembo - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzato il confezionamento finale (etichettatura ed inscatolamento) del prodotto medicinale in questione presso l'officina farmaceutica Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 - 5831 RM Boxmeer - Olanda.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3693

Estratto provvedimento n. 66 del 20 marzo 2001

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prevaccinol».

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PREVACCINOL virus equino herpes I vivo attenuato nelle confezioni: - 2 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101391011.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Brembo - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzato il confezionamento finale (etichettatura ed inscatolamento) del prodotto medicinale in questione presso l'officina farmaceutica Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 - 5831 RM Boxmeer - Olanda anziché presso Intervet International GmbH Marburg - Germania.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3692

Estratto provvedimento n. 67 del 20 marzo 2001.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clamoxil L.A.».

Specialità medicinale per uso veterinario CLAMOXIL L.A. - A.I.C. n. 100236.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - s.s. 156 km 50 - codice fiscale 00192900595.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione alternativa del principio attivo.

È autorizzata la produzione del principio attivo Amoxicillina triidrato per la specialità in questione anche presso l'officina farmaceutica Smithkline Beecham Pharmaceuticals - 38, Quality Road, Jurong Industrial Estate - Singapore.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3691

Revoca dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Petra Pertusa», in Fossombrone

Con d.d. 7 marzo 2001, n. 3374, sono stati revocati i decreti ministeriali 18 maggio 1973, n. 1385 e n. 1386 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale «Petra Pertusa», in comune di Fossombrone (Pesaro).

01A3689

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri e Bolgheri» Sassicaia.

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata in data 20 ottobre 2000 dal Consorzio tutela vini d.o.c. «Bolgheri», con sede in Castagneto Carducci (LI), legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 - intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia - riconosciuta con decreto del Ministero delle risorse agricole 5 novembre 1994;

Vista la delibera espressa dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 21 marzo 2001;

Ha espresso, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale - ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 - gli articoli del disciplinare di produzione modificati secondo l'allegato annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ALLEGATO

Proposta di modifica degli articoli 4, 6, 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1994.

Art. 4.

L'art. 4, comma 10, è modificato così come nel testo di cui appresso;

«Per la tipologia rosso «superiore» la resa non deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura specializzata con un massimo per i nuovi impianti di kg 2 per ceppo».

Art. 6.

Le caratteristiche organolettiche per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» nella tipologia «rosso» sono modificate nel testo di cui appresso:

colore: da rosso rubino a granato;

odore: intensamente vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Art. 8.

L'articolo 8 è sostituito per intero dal testo di cui appresso.

«Le bottiglie di capacità inferiore a 5 litri in cui devono essere confezionati i vini «Bolgheri», in vista dell'immissione al consumo, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio. Per l'immissione al consumo dei vini «Bolgheri» sono ammessi soltanto recipienti della capacità di litri 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 6,000, 9,000 e 12,000. La chiusura di tali recipienti deve essere effettuata soltanto con il tappo di sughero. Qualora venga utilizzata la bottiglia «bordolese» classica il vetro deve essere di colore verde scuro e del tipo pesante.

01A3774

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Attuazione per l'anno 2001 della deliberazione n. 10 del 26 febbraio 1998

Le Aziende che intendono modificare i prezzi dei propri prodotti per l'adeguamento alla quarta fase del prezzo medio europeo, ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 e del decreto ministeriale 17 luglio 1998, devono inviare la domanda di variazione del prezzo alla Segreteria del CIPE - Ufficio Sorveglianza farmaci, entro il 3 maggio c.a.

Ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 non è autorizzata la richiesta di modifica del prezzo per le specialità aventi confezioni registrate e con procedura nazionale e di mutuo riconoscimento.

La domanda dovrà contenere, così come avvenuto nelle precedenti occasioni le seguenti informazioni:

nome specialità-confezione, codice A.I.C., prezzo ex-factory 3° tranche, prezzo al pubblico 3° tranche, valore tranche, prezzo ex-factory 4° tranche, prezzo al pubblico 4° tranche.

Per determinare l'ex-factory 4° tranche, le aziende devono sommare all'ex-factory comunicato alla segreteria CIPE nel giugno 2000 (2° tranche + quota annua) o a quello relativo ad una successiva variazione di prezzo, il valore annuo della tranche. Per le confezioni di specialità, per le quali è scaduta la tutela brevettuale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 85, comma 13, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, le ditte devono ridurre l'ex-factory 4° tranche del 10% (o del 5% se il prezzo vigente al 30 gennaio 2001 non era superiore a L. 10.000).

Il prezzo al pubblico si ottiene aggiungendo al valore come sopra calcolato i margini alla distribuzione e l'I.V.A.

Qualora l'Ufficio non chieda di rettificare i prezzi comunicati entro il 10 giugno p.v., l'azienda potrà richiederne la pubblicazione, in lire e in euro, sulla seconda parte della *Gazzetta Ufficiale;* i prezzi entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo e comunque non prima del 1° luglio.

Nei confronti delle confezioni comprese nell'elenco da pubblicarsi a cura del Ministero della sanità secondo le disposizioni riportate nell'art. 85, comma 28, della legge n. 388 (quota di rimborso), le aziende interessate non sono tenute all'ulteriore pubblicazione dei prezzi, anche se trasmessi all'ufficio sorveglianza farmaci.

Per gli arrotondamenti e le scorte valgono le disposizioni della delibera CIPE sopra citata.

01A3942

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina - Banca di credito cooperativo, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Volturara Irpina.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 15 marzo 2001, ha nominato il sig. dott. Ernesto Campiti commissario liquidatore e i signor avv. Marco Cardia, dott. Mario Pace e dott. Roberto Setaro componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina - Banca di credito cooperativo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Volturara Irpina (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 marzo 2001.

01A3970

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina - Banca di credito cooperativo, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Volturara Irpina, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 15 marzo 2001 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina - Banca di credito cooperativo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Volturara Irpina (Avellino) posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 marzo 2001, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia l'avv. Marco Cardia è stato nominato Presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato testo unico.

01A3969

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della CreditRas Assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1822 del 26 marzo 2001, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della CreditRas Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 9 (Nuova disciplina: obbligo per la società di non distribuire ai soci i certificati rappresentativi delle azioni, ai sensi e per gli effetti

di cui all'art. 5 del regio decreto n. 239/1942 - in luogo della precedente previsione statutaria: «Le azioni sono nominative e, se interamente liberate possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge»); art. 14 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di intervento degli azionisti all'assemblea: «Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari al più tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza»); art. 23 (Introduzione della possibilità di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti); art. 25 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 30 (Soppressione dell'espressione «delle azioni sociali nonché di determinati atti o» in relazione alla possibilità da parte del consiglio di amministrazione di autorizzare la sottoscrizione mediante la riproduzione meccanica della firma); art. 31 (Nuova disciplina in materia di: *a)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *b)* rieleggibilità dei sindaci uscenti; *c)* nomina del presidente del collegio sindacale: modalità).

01A3687

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

l' impresa Abbiati Giorgio & C. S.n.c. - Valenza, già assegnataria del marchio n. 3014 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999 è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 159 del 29 maggio 2000.

Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria e da questa deformati.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

l' impresa Balbi Sandro - Gavi, già assegnataria del marchio n. 2826 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999 è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 157 del 29 maggio 2000.

Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria e da questa deformati.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

l' impresa Chizzotti Giancarlo - Valenza, già assegnataria del marchio n. 2826 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 155 del 29 maggio 2000.

Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria e da questa deformati.

01A3688

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ORISTANO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il commissario della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Oristano, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che occorre sostituire il conservatore del registro delle imprese in quanto trasferito ad altra sede, con deliberazione n. 1 del 1° febbraio 2001 ha nominato il segretario generale dott. Franco Diana conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della legge n. 580/1993.

01A3699

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651085/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.